

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
91/C 241/01	n. 1043/90 dell'on. Joaquin Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Norme di condotta contro la pubblicità ingannevole	1
91/C 241/02	n. 1164/90 dell'on. Jean-Claude Martinez alla Commissione Oggetto: I prezzi agricoli 1990/1991	1
91/C 241/03	n. 1462/90 degli on. José Vázquez Fouz, Maria Izquierdo Rojo, Mateo Sierra Bardají, Carmen Díez de Rivera Icaza, Juan de la Cámara Martínez e Josep Pons Grau alla Commissione Oggetto: Ammodernamento della flotta artigianale del Mediterraneo	2
91/C 241/04	n. 1642/90 dell'on. James Janssen van Raay alla Commissione Oggetto: Prezzi del latte nel Regno Unito	3
91/C 241/05	n. 2138/90 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Codice pubblicitario ambientale europeo	3
91/C 241/06	n. 2203/90 dell'on. Teresa Domingo Segarra alla Commissione Oggetto: Incendi boschivi e settore forestale nella regione autonoma di Valencia	4
91/C 241/07	n. 2732/90 dell'on. Paul Lannoye alla Commissione Oggetto: Controlli sulla ricerca di residui	5
91/C 241/08	n. 2759/90 dell'on. Christian Rovsing alla Commissione Oggetto: Regolamentazione del prezzo del metano utilizzato nelle serre in Olanda	5
91/C 241/09	n. 2779/90 dell'on. Dimitrios Nianias alla Commissione Oggetto: Impiego di fitofarmaci pericolosi	5
91/C 241/10	n. 2887/90 dell'on. Panayotis Roumeliotis alla Commissione Oggetto: Importazione di foraggi contaminati dal Sudamerica negli Stati membri della CEE ...	6

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 241/11	n. 2959/90 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Commercio di tonno e tutela dei delfini	7
91/C 241/12	n. 3041/90 dell'on. Elio Di Rupo alla Commissione Oggetto: Ritrattamento e riciclaggio dei rifiuti di plastica	8
91/C 241/13	n. 34/91 dell'on. Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Progetto per il gas naturale in Portogallo	9
91/C 241/14	n. 76/91 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Richieste di finanziamenti da parte della British Nuclear Fuels e del consiglio di Contea del Cumbria (RU)	9
91/C 241/15	n. 94/91 dell'on. Proinsias De Rossa alla Commissione Oggetto: Danni causati dalle tempeste in Irlanda	9
91/C 241/16	n. 101/91 degli on. Gérard Monnier-Besombes e Claire Joanny alla Commissione Oggetto: Finanziamento a posteriori di studi preliminari	10
91/C 241/17	n. 146/91 degli on. Gianfranco Amendola e Virginio Bettini alla Commissione Oggetto: Finanziamento CEE al comune di Como	10
91/C 241/18	n. 149/91 dell'on. Jesús Cabezón Alonso alla Commissione Oggetto: Omologazione del mattatoio circondariale di Torrelavega (Cantabria)	11
91/C 241/19	n. 155/91 dell'on. Max Simeoni alla Commissione Oggetto: Rispetto della fauna e direttiva 79/409/CEE	11
91/C 241/20	n. 161/91 dell'on. Bernhard Sälzer alla Commissione Oggetto: Impiego di materie plastiche biodegradabili	12
91/C 241/21	n. 194/91 dell'on. Diego de los Santos López alla Commissione Oggetto: Distribuzione di fondi strutturali	12
91/C 241/22	n. 205/91 dell'on. Heinz Köhler alla Commissione Oggetto: Zona rientrante nell'obiettivo 5 b in Baviera (Germania)	13
91/C 241/23	n. 230/91 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Direttiva CEE sullo sperma	13
91/C 241/24	n. 236/91 dell'on. François-Xavier de Donnea alla Commissione Oggetto: Libera circolazione degli animali	14
91/C 241/25	n. 253/91 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Pesca di frodo nel Golfo di Napoli	14
91/C 241/26	n. 260/91 degli on. Max Simeoni e Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Isole e regioni insulari della Comunità	15
91/C 241/27	n. 269/91 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Rilevamento del tasso di inflazione	16
91/C 241/28	n. 293/91 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Etichettatura delle bevande alcoliche	16

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 241/29	n. 318/91 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Riduzione dei totali ammissibili di catture nel settore della pesca e misure sociali complementari	17
91/C 241/30	n. 324/91 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Estrazione della lignite presso Drama, nella Grecia nord-orientale	17
91/C 241/31	n. 349/91 dell'on. James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Successo dei colloqui del GATT	18
91/C 241/32	n. 359/91 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Acquedotto del comune di Chios	18
91/C 241/33	n. 372/91 dell'on. Dorothee Piermont alla Commissione Oggetto: Attuazione della risoluzione del Parlamento del 13 settembre 1982 sui giocattoli ispirati alla guerra	19
91/C 241/34	n. 376/91 degli on. François Guillaume, Henry Chabert, Mark Killilea e Patrick Lane alla Commissione Oggetto: Conseguenze dell'attribuzione di una quota eccessivamente elevata di zucchero al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nell'ambito dei negoziati in seno all'Uruguay Round	19
91/C 241/35	n. 405/91 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Trasporto di rifiuti pericolosi verso la Polonia	20
91/C 241/36	n. 456/91 dell'on. Solange Fernex alla Commissione Oggetto: Discarica di Rédange, Francia	20
91/C 241/37	n. 464/91 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Progetto «Rete aperta» tra le regioni e l'Europa orientale	21
91/C 241/38	n. 468/91 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Assistenza tecnica per quanto riguarda i fondi strutturali per l'Irlanda	21
91/C 241/39	n. 475/91 dell'on. Anita Pollak alla Commissione Oggetto: Minaccia per i trichechi dell'Alaska	22
91/C 241/40	n. 487/91 dell'on. Arthur da Cunha Oliveira alla Commissione Oggetto: Guida alle iniziative e ai programmi comunitari	22
91/C 241/41	n. 489/91 dell'on. Dieter Rogalla alla Commissione Oggetto: Direttiva sulla responsabilità dei liberi professionisti (prestatori di servizi)	23
91/C 241/42	n. 490/91 dell'on. Luigi Moretti alla Commissione Oggetto: Aiuti in favore della zona carbonifera di Cave del Predil	23
91/C 241/43	n. 499/91 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Impronte digitali	24
91/C 241/44	n. 502/91 dell'on. Ib Christensen alla Commissione Oggetto: Mancato rispetto del programma di sviluppo della flotta peschereccia	24
91/C 241/45	n. 587/91 dell'on. Niels Kofoed alla Commissione Oggetto: Programmi di sviluppo pluriennali 1987-1991 — Riduzione della capacità di cattura	24
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 502/91 e 587/91	24

(*segue*)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 241/46	n. 509/91 dell'on. Pierre Bernard-Reymond alla Commissione Oggetto: Soppressione dell'aiuto alla qualità del latte nelle zone montane	25
91/C 241/47	n. 520/91 dell'on. Annemarie Goedmakers alla Commissione Oggetto: Rispetto dei diritti umani nel Ciad	25
91/C 241/48	n. 544/91 dell'on. Jacques Tauran alla Commissione Oggetto: Trasporto marittimo di animali destinati alla macellazione	26
91/C 241/49	n. 558/91 dell'on. Filippos Pierros alla Commissione Oggetto: Efficace diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitarie	27
91/C 241/50	n. 568/91 dell'on. Nicole Fontaine alla Commissione Oggetto: Creazione di una scuola europea di amministrazione	27
91/C 241/51	n. 577/91 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Centri di inseminazione artificiale	28
91/C 241/52	n. 584/91 dell'on. Gerhard Schmid alla Commissione Oggetto: Vasi da fiori realizzati con carta riciclata	28
91/C 241/53	n. 599/91 dell'on. James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Carta europea dell'ambiente per l'Europa	29
91/C 241/54	n. 664/91 dell'on. Maria Santos alla Commissione Oggetto: Situazione nel Timor orientale	29
91/C 241/55	n. 679/91 dell'on. Diego de los Santos López alla Commissione Oggetto: Olive da tavola	29
91/C 241/56	n. 681/91 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Diritti umani e Banca per l'Europa dell'Est	30
91/C 241/57	n. 688/91 dell'on. Frédéric Rosmini alla Commissione Oggetto: RENAVAL	30
91/C 241/58	n. 696/91 degli on. Christine Oddy e Alex Smith alla Commissione Oggetto: Rifugiati nel Salvador	31
91/C 241/59	n. 706/91 dell'on. Maria Santos alla Commissione Oggetto: Imboschimento con eucalipti di una zona di interesse ornitologico in Portogallo	32
91/C 241/60	n. 714/91 degli on. Carlos Perreau de Pinninck Domenech e José Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada alla Commissione Oggetto: Terza età	33
91/C 241/61	n. 718/91 dell'on. Brian Simpson alla Commissione Oggetto: Discriminazione nei confronti dei giocatori professionisti di rugby	33
91/C 241/62	n. 720/91 dell'on. Filippos Pierros alla Commissione Oggetto: Evoluzione teorica e pratica del concetto di Euromarketing	34
91/C 241/63	n. 735/91 dell'on. Panayotis Lambrias alla Commissione Oggetto: Traduzione automatica ed elaborazione elettronica per le lingue comunitarie meno diffuse	34

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 241/64	n. 748/91 dell'on. Artur da Cunha Oliveira alla Commissione Oggetto: Valorizzazione dell'Alqueva	35
91/C 241/65	n. 770/91 dell'on. Ursula Braun-Moser alla Commissione Oggetto: Programma PHARE	35
91/C 241/66	n. 778/91 dell'on. Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Salute per tutti nel 2000	36
91/C 241/67	n. 779/91 dell'on. Herman Verbeek alla Commissione Oggetto: Prelievo di corresponsabilità nel settore cerealicolo	36
91/C 241/68	n. 798/91 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Riorganizzazione del tempo di lavoro nel settore delle pulizie	37
91/C 241/69	n. 804/91 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Blocco del porto di Gaza da parte di Israele	37
91/C 241/70	n. 809/91 dell'on. Michel Hervé alla Commissione Oggetto: Armonizzazione del settore delle costruzioni	38
91/C 241/71	n. 824/91 dell'on. Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Progetti della Siemens per la GPT — Politica di concorrenza	38
91/C 241/72	n. 843/91 dell'on. Francesco Speroni alla Commissione Oggetto: Tutela della bachicoltura	39
91/C 241/73	n. 879/91 dell'on. José Happart alla Commissione Oggetto: Prefinanziamento degli interventi del FEAOG, sezione garanzia	39
91/C 241/74	n. 899/91 dell'on. Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Aiuti statali all'industria	40
91/C 241/75	n. 915/91 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Rifiuto della Comunità di concedere aiuti regionali nella zona di Madrid	40
91/C 241/76	n. 919/91 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Sovvenzione comunitaria al consorzio «Euronews»	40
91/C 241/77	n. 945/91 dell'on. Michael Welsh alla Commissione Oggetto: Agenzie per lo sviluppo regionale nella Comunità	41
91/C 241/78	n. 950/91 dell'on. Amédée Turner alla Commissione Oggetto: Statistiche per brevetti rilasciati ad imprese o ad istituti di ricerca negli Stati membri ..	41
91/C 241/79	n. 979/91 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Violazione dei diritti umani in Siria	42
91/C 241/80	n. 983/91 dell'on. Alain Marleix alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie a favore della regione Alvernia	43
91/C 241/81	n. 989/91 dell'on. Paul Howell alla Commissione Oggetto: Accordo di pesca con la Sierra Leone	43

(segue in 3ª pagina di copertina)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 241/82	n. 1003/91 dell'on. Marie Jepsen alla Commissione Oggetto: Applicazione di sanzioni contro Stati membri della CEE che non rispettano l'obiettivo comunitario della riduzione delle flotte pescherecce nazionali	44
91/C 241/83	n. 1068/91 degli on. Bartho Pronk e James Janssen van Raay alla Commissione Oggetto: Sovraprezzo per pagamento elettronico	44
91/C 241/84	n. 1182/91 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Statistiche sull'occupazione nell'industria alimentare	45
91/C 241/85	n. 1183/91 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Certificazione di igiene alimentare	45
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1182/91 e 1183/91	45

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1043/90

dell'on. Joaquin Sisó Cruellas (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(11 maggio 1990)
(91/C 241/01)

Oggetto: Norme di condotta contro la pubblicità ingannevole

La spettacolare campagna pubblicitaria attuata, in Francia, da due aziende fabbricanti di detersivi con differente composizione, che venivano posti a confronto nei loro rispettivi messaggi, si è conclusa di fronte ai tribunali che hanno sanzionato la sospensione della campagna pubblicitaria stessa, con l'emanazione quindi della prima sentenza in terra di Francia contro l'abuso di argomenti ecologici.

Per alcuni, la principale conseguenza che può ricavarsi dal caso in esame è che la proliferazione di guerre pubblicitarie, come quella tra i detersivi francesi, può condurre, a lungo termine, al rifiuto, in seno all'opinione pubblica, di qualsiasi argomento di tipo ecologico, iniziando dall'eccessivo uso del colore verde.

Ciò premesso, ritiene la Commissione che la Comunità europea disponga di norme di condotta che impediscono la pubblicità ingannevole nei confronti del consumatore, come nel caso di cui sopra, e che la pubblicità stessa non deve costituire un atto di concorrenza sleale?

Oppure ritiene essa che la normativa comunitaria in merito debba essere completata onde disporre delle adeguate norme di condotta che la materia implica?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(24 maggio 1991)

Come complemento alla sua risposta del 21 giugno 1990 (1) la Commissione è ora in grado di comunicare le informazioni seguenti.

La norma comunitaria in materia di pubblicità ingannevole è la direttiva 84/450/CEE del 10 settembre 1984

relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (2). Tale direttiva ha portata generale e si applica alle attività pubblicitarie che interessano il pubblico in generale, i consumatori nonché le persone che sono in concorrenza nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o liberale nell'ambito del mercato comune. Ciò non impedisce che taluni settori o prodotti specifici siano soggetti a regolamentazioni comunitarie specifiche sulla pubblicità mediante regole settoriali.

Per il caso sollevato dall'onorevole parlamentare è attualmente all'esame del Consiglio una proposta di regolamento volta ad instaurare un sistema comunitario per l'attribuzione di un'etichetta ecologica ai prodotti meno nocivi per l'ambiente (3) (Vedi risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 2138/90 dell'onorevole de Vries (4)).

(1) GU n. C 207 del 20. 8. 1990.

(2) GU n. L 250 del 19. 9. 1984.

(3) GU n. C 75 del 20. 3. 1991.

(4) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1164/90

dell'on. Jean-Claude Martinez (DR)
alla Commissione delle Comunità europee

(15 maggio 1990)
(91/C 241/02)

Oggetto: I prezzi agricoli 1990/1991

La Commissione ha proposto al Consiglio di congelare, per il terzo anno consecutivo, i prezzi agricoli 1990/1991 e, in taluni settori quali gli agrumi o il grano duro, addirittura di abbassarli. Ciò sarebbe necessario, a quanto ci dicono, per portare avanti il risanamento della PAC.

1. Per quale motivo la Commissione non ha utilizzato i 2,3 miliardi di Ecu risparmiati nel 1989/1990 sul bi-

- lancio del FEOG-garanzia per aumentare i prezzi agricoli nei settori più sensibili?
2. Visto il contrarsi delle scorte agricole pubbliche, segnatamente per quanto concerne il burro e il latte in polvere, la Commissione non intende proporre la soppressione del prelievo di corresponsabilità di base sul latte?
 3. Come pensa la Commissione di far fronte alle misure d'urgenza e alle richieste di aiuto alimentare, dal momento che le scorte pubbliche sono molto ridotte e qualsivoglia aumento della produzione escluso?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione
(21 giugno 1990)**

1. La Comunità si è impegnata, in questi ultimi anni, in una profonda revisione della politica agricola comune, che ha comportato, fra l'altro, una linea restrittiva in materia di prezzi, la corresponsabilizzazione dei produttori, l'alleggerimento degli interventi nonché la diversificazione e il rafforzamento delle misure sociostrutturali. Tale riforma non risponde unicamente a preoccupazioni di bilancio (controllo della spesa agricola e utilizzazione razionale delle risorse disponibili), ma anche, e soprattutto, alla necessità di ripristinare l'equilibrio dei mercati agricoli, di incoraggiare la competitività dell'agricoltura europea e promuoverne lo sviluppo su basi economiche sane, le sole che permettano di assicurare un miglioramento durevole della situazione. La coerenza e la continuità dell'azione intrapresa in vista del conseguimento di questi obiettivi, sono una delle condizioni principali per la riuscita della riforma. Qualsiasi ripiegamento nell'attuazione di tali orientamenti, non solo comporterebbe l'invio di segnali contraddittori agli agricoltori, ma comprometterebbe anche i risultati positivi già acquisiti.

Ciò chiarisce la ragione per cui le proposte relative ai prezzi per la campagna 1990/1991 sono caratterizzate, al di là della volontà di rafforzare le azioni a favore delle aziende strutturalmente più deboli nelle zone svantaggiate, da una preoccupazione di continuità rispetto agli orientamenti enunciati nel quadro della riforma della PAC e già messi in pratica nel corso degli ultimi anni. Questa impostazione risulta tanto più giustificata in quanto il relativo miglioramento della situazione di bilancio nel 1989 e nel 1990 è, in gran parte, di natura puramente congiunturale, essendo dovuto soprattutto alle variazioni del tasso di cambio del dollaro e alle conseguenze delle vicende climatiche (in particolare la siccità nel continente nordamericano nel 1988) sulle scorte e sui prezzi mondiali. Ma tale situazione, relativamente favorevole al bilancio comunitario, si sta già deteriorando, a seguito sia della ripresa della produzione mondiale, dopo due anni caratterizzati da cali spesso notevolissimi, sia del ribasso del dollaro.

2. Il prelievo di corresponsabilità di base applicato nel settore lattiero-caseario è stato ridotto a varie riprese nel corso degli ultimi anni, in particolare per quanto riguarda le piccole aziende e quelle situate nelle zone svantaggiate o di montagna. I fondi provenienti da tale prelievo sono

utilizzati per finanziare una serie di azioni volte a promuovere la commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari, che riveste un'importanza fondamentale nell'evoluzione del consumo interno di tali prodotti. D'altra parte, la consistente riduzione delle scorte d'intervento del burro e del latte scremato non deve far perdere di vista il fatto che il sostegno al settore lattiero-caseario è ancora molto forte, come provano le quantità smaltite con l'aiuto del FEOG-garanzia (circa il 50% della produzione annuale di burro e di latte scremato) e il livello generale delle spese per tale settore (circa 4,7 miliardi di Ecu nel 1989).

Pertanto, la Commissione non ha ritenuto opportuno proporre la soppressione del prelievo di corresponsabilità di base sul latte.

3. L'aiuto alimentare comunitario, soprattutto dopo l'adozione del regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio (¹), s'inserisce nella politica di sviluppo della Comunità. A questo titolo, esso costituisce prima di tutto uno strumento di sviluppo e non necessariamente un mezzo per lo smaltimento delle eccedenze agricole. In assenza di scorte conformemente al regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione (²), i prodotti da consegnare vengono acquistati sul mercato e principalmente su quello della Comunità. È opportuno ricordare, inoltre, che le scorte del settore cerealicolo ammontano attualmente a più di 11 milioni di t e sono dunque ben lontane dall'essere esaurite.

(¹) GU n. L 370 del 30. 12. 1986.

(²) GU n. L 204 del 25. 7. 1987.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1462/90

degli on. José Vázquez Fouz, Maria Izquierdo Rojo, Mateo Sierra Bardaji, Carmen Díez de Rivera Icaza, Juan de la Cámara Martínez e Josep Pons Grau (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 giugno 1990)
(91/C 241/03)

Oggetto: Ammodernamento della flotta artigianale del Mediterraneo

Non crede la Commissione che il necessario ammodernamento della flotta artigianale nonché l'indispensabile miglioramento delle condizioni di sicurezza e d'igiene per il lavoro svolto a bordo dei pescherecci costituiscano i criteri più importanti da tener presenti nell'elaborazione di un principio di politica della pesca nel Mediterraneo?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
(10 settembre 1990)**

La Commissione ha adottato taluni orientamenti per un regime comune della pesca nel Mediterraneo, affermando che, in generale, tutti gli strumenti comunitari esistenti e futuri che non sono attualmente applicabili nel Mediterraneo, lo diverranno per il settore della pesca in questa zona.

Per quanto concerne più in particolare la necessità di rafforzare le condizioni di sicurezza e di igiene a bordo, il regolamento (CEE) n. 4028/86 ⁽¹⁾ fissa tale condizione come una priorità e addirittura come una condizione di ammissibilità.

D'altra parte, la Commissione, nella comunicazione sul suo programma relativo all'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, ha previsto di intraprendere la preparazione di una proposta di direttiva del Consiglio ⁽²⁾ concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di sanità sui pescherecci. Questa proposta è prevista altresì nell'allegato della direttiva 89/391/CEE ⁽³⁾ come proposta particolare ai sensi dell'articolo 16.1 della suddetta direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986.

⁽²⁾ Doc. COM(89) 568 def.

⁽³⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1642/90

dell'on. James Janssen van Raay (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(4 luglio 1990)
(91/C 241/04)

Oggetto: Prezzi del latte nel Regno Unito

Sa la Commissione che i prezzi del latte nel Regno Unito sono notevolmente più bassi che negli altri Stati membri della Comunità, anche tenendo conto del tasso di cambio verde?

Sarebbe disposta a verificare se i prezzi vengono mantenuti artificialmente bassi, in violazione dell'articolo 85 del trattato, da un cartello di grossi compratori?

Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione

(6 settembre 1990)

I calcoli relativi al 1989 mostrano che nel Regno Unito i prezzi del latte comune, contenente il 3,7% di materie grasse e il 3,4% di proteine, si sono situati intorno all'82,3% del prezzo indicativo CEE, mentre in Francia raggiungevano l'82,3% e in Irlanda l'89,2% del prezzo indicativo. Nel 1988 i prezzi alla produzione in Francia, Irlanda e Belgio sono risultati più bassi di quelli inglesi e quindi questi ultimi, pur situandosi all'estremità inferiore della scala, non risultano necessariamente i più bassi.

Perlopiù il latte prodotto nel Regno Unito viene commercializzato tramite i Milk Marketing Boards, controllati dai produttori e di cui la legislazione comunitaria disciplina istituzione e poteri ⁽¹⁾. I regolamenti stabiliscono che i prezzi di vendita del latte fissati dai Milk Marketing

Boards per l'industria lattiero-casearia sono fissati sulla base di negoziati in cui sono rappresentati, su un piano di parità, i Milk Marketing Boards e gli acquirenti. Il Regno Unito ha l'obbligo di comunicare i prezzi negoziati da Milk Marketing Boards e acquirenti e la Commissione controlla che il sistema sia attuato nel rispetto delle disposizioni previste dai regolamenti.

⁽¹⁾ Articolo 25 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 (modificato) — GU n. L 148 del 28 giugno 1968; regolamento (CEE) n. 1422/78 — GU n. L 171 del 28 giugno 1978; regolamento (CEE) n. 1565/79 — GU n. L 188 del 26 luglio 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2138/90

dell'on. Gijs de Vries (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee

(27 settembre 1990)
(91/C 241/05)

Oggetto: Codice pubblicitario ambientale europeo

Le organizzazioni pubblicitarie olandesi hanno raggiunto recentemente un'intesa su un codice pubblicitario ambientale. Tale codice volontario, composto di 11 punti, prescrive norme cui devono attenersi tutti gli annunci pubblicitari in cui si fa riferimento ad aspetti ambientali connessi alla produzione, la distribuzione, il consumo o il riciclaggio di beni e servizi ⁽¹⁾.

È disposta la Commissione, in cooperazione con le organizzazioni europee pubblicitarie, dei consumatori e ambientali a condurre uno studio sulla possibilità di pervenire anche a livello comunitario a un siffatto codice volontario?

⁽¹⁾ Vedi Adformatie, n. 30/31, 2 agosto 1990.

Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione

(7 maggio 1991)

Con la direttiva 84/450/CEE del 10 settembre 1984 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole ⁽¹⁾, e con i lavori che essa sta svolgendo nel campo della pubblicità comparativa, la Commissione cerca di definire gli orientamenti generali della politica comunitaria in materia di pubblicità.

Inoltre, è attualmente in discussione presso il Consiglio una proposta di regolamento volta ad instaurare un sistema comunitario per l'assegnazione di un'etichetta ecologica ai prodotti meno nocivi per l'ambiente ⁽²⁾. Essa prevede all'articolo 19 di regolamentare la pubblicità ecologica come segue:

- «1. La pubblicità di un prodotto può far riferimento all'etichetta ecologica solo dopo l'assegnazione dell'etichetta ed esclusivamente in rapporto al prodotto specifico per il quale questa è stata concessa.
2. È vietata qualsiasi pubblicità o etichettatura atta ad ingenerare confusione con l'etichetta ecologica.»

Tuttavia la Commissione esaminerà attentamente le iniziative di alcuni ambienti interessati, miranti a definire un codice facoltativo di buona condotta in materia di «marketing verde» del tipo «Milleureclamecode» olandese.

(¹) GU n. L 250 del 19. 9. 1984.

(²) GU n. C 75 del 20. 3. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2203/90

dell'on. Teresa Domingo Segarra (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1990)

(91/C 241/06)

Oggetto: Incendi boschivi e settore forestale nella regione autonoma di Valencia

È noto che gli incendi boschivi costituiscono un grave problema per i paesi del Sud dell'Europa. In Spagna, ad esempio, nel 1989 sono stati registrati oltre 100 000 incendi che hanno mandato in fumo 390 000 ettari di superficie boschiva provocando enormi perdite materiali. Recentemente, in diverse circoscrizioni della regione autonoma di Valencia, le fiamme hanno distrutto in soli 4 giorni una superficie boschiva più ampia di quella devastata dal fuoco nei tre anni precedenti, di modo che quest'anno l'area bruciata è 10 volte superiore.

Tenuto conto che la Commissione finanzia tutta una serie di misure nel quadro dei seguenti regolamenti:

(CEE) n. 1614/89 (¹) sulla protezione delle foreste dagli incendi nella Comunità,

(CEE) n. 1118/88 (²) relativa ad un'azione comune specifica intesa a promuovere lo sviluppo agricolo in talune regioni della Spagna, regolamento che prevede anche misure destinate a migliorare il settore forestale specie per quanto riguarda il rimboschimento,

(CEE) n. 1610/89 (³) su un'azione di sviluppo e la valorizzazione delle foreste nelle zone rurali della Comunità, regolamento che prevede aiuti finanziari per la ricostituzione dei boschi distrutti dagli incendi come pure misure di protezione delle superfici boschive, si chiede alla Commissione:

1. È in grado di precisare, per gli anni 1987, 1988 e 1989, l'ammontare degli eventuali aiuti comunitari a favore della regione autonoma di Valencia in applicazione dei regolamenti sopra citati?

2. Quali azioni di prevenzione e di lotta contro gli incendi forestali intende essa adottare, unitamente alle autorità spagnole e alle autorità della regione autonoma di Valencia, con particolare riguardo alle misure per il ricupero delle aree degradate e per la regolamentazione delle attività forestali?

(¹) GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 10.

(²) GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 3.

(³) GU n. L 165 del 15. 6. 1989, pag. 3.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(7 dicembre 1990)

1. Nel quadro del regolamento (CEE) n. 3529/86 (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 1614/89, viene concesso un contributo globale di 9 976 609 Ecu a 47 progetti spagnoli, così ripartito: 1 254 196 Ecu nel 1987, 1 125 353 Ecu nel 1988, 4 052 114 Ecu nel 1989 e 3 544 946 Ecu nel 1990. I servizi della Commissione non hanno tuttavia ricevuto alcuna richiesta specifica da parte della regione autonoma di Valencia ai sensi dei suddetti regolamenti.

Il regolamento (CEE) n. 1118/88 prevede che il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, rimborsi al governo spagnolo il 50% delle spese effettuate per il miglioramento forestale fino ad un importo imputabile massimo di 2 300 Ecu per ettaro per i rimboschimenti e di 2 000 Ecu per ettaro di foresta per il miglioramento delle foreste degradate, entro un limite globale di 194 milioni di Ecu, 12,6 dei quali destinati alla regione autonoma di Valencia. Nel 1988 sono stati rimborsati 175 000 Ecu per l'attuazione di misure nel settore forestale volte soprattutto al miglioramento delle foreste degradate. Nell'ambito di analoghe misure, nel 1989 sono stati rimborsati 322 000 Ecu, 295 000 dei quali per il rimboschimento e 27 000 per il miglioramento delle foreste degradate.

Il programma operativo, presentato dalla regione autonoma di Valencia e che sta per essere approvato, prevede, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1610/89, un importo di 6 000 000 di Ecu per il rimboschimento e la protezione delle foreste dagli incendi.

2. La Commissione è consapevole del fatto che gli incendi rappresentano il problema principale per le foreste dell'Europa meridionale. I terribili incendi degli ultimi due anni hanno messo in evidenza le gravissime lacune presenti nelle azioni di protezione dagli incendi che hanno distrutto centinaia di migliaia di ettari di foreste. Per questa ragione il comitato permanente forestale, istituito con decisione del Consiglio del 29 maggio 1989, ha creato un gruppo di studio «incendi delle foreste» che ha il compito di svolgere un esame approfondito delle cause degli incendi e dei sistemi di protezione. Obiettivo della decisione è di attuare negli Stati membri un dispositivo più efficace per eliminare le cause d'incendio e per proteggere le foreste dagli incendi.

(¹) GU n. L 326 del 21. 11. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2732/90

dell'on. Paul Lannoye (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1990)

(91/C 241/07)

Oggetto: Controlli sulla ricerca di residui

Gli Stati membri della CEE sono tenuti ad includere nelle procedure nazionali di verifica e di vigilanza sulla qualità delle derrate alimentari controlli sulla ricerca di residui negli animali domestici e nelle carni fresche (Direttiva 86/469/CEE) ⁽¹⁾, nel latte (Direttiva 85/397/CEE) ⁽²⁾ e nelle uova (Direttiva 89/437/CEE) ⁽³⁾, dovuti ad agenti inquinanti di origine ambientale come i pesticidi, i detergenti o ogni altra sostanza dannosa alla salute.

Si chiede se il Belgio rispetta queste diverse direttive, in particolare per quanto riguarda i pesticidi organoclorati, i PCP, i PCB, le diossine e i furani.

⁽¹⁾ GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.⁽²⁾ GU n. L 226 del 24. 8. 1985, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87.**Risposta data dal sig. Mac Sharry**

in nome della Commissione

(18 aprile 1991)

Il programma annuale di controllo dei residui nelle carni fresche e negli animali d'allevamento vivi che le autorità belghe hanno presentato alla Commissione prevede la verifica della presenza di diversi agenti inquinanti conformemente alla direttiva 86/469/CEE. La Commissione non è attualmente in grado di comunicare dati ufficiali sui residui presenti nel latte e nelle uova prodotti negli Stati membri, in quanto le direttive 85/397/CEE e 89/437/CEE non prevedono ancora programmi annuali di controllo dei residui in tali prodotti.

Le direttive 86/362/CEE ⁽¹⁾ e 86/363/CEE ⁽¹⁾ fissano i livelli massimi di residui consentiti, compresi i residui di pesticidi organoclorati nei cereali e nei prodotti di origine animale. Risulta alla Commissione che le autorità belghe verificano il rispetto di tali livelli massimi.

⁽¹⁾ GU n. L 221 del 7. 8. 1986.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2759/90**

dell'on. Christian Rovsing (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1990)

(91/C 241/08)

Oggetto: Regolamentazione del prezzo del metano utilizzato nelle serre in Olanda

La crisi nel Medio Oriente ha comportato forti aumenti del prezzo dei prodotti petroliferi, e di conseguenza an-

che del metano, il cui prezzo viene regolato in base a quello di detti prodotti. Ciò significa per le serre della Comunità un aumento considerevole delle spese di riscaldamento nella prossima stagione.

Ciò non interessa tuttavia le serre olandesi. In Olanda infatti, diversamente da altri paesi, dove ha luogo un rapido adeguamento, il prezzo del metano viene regolato in base all'evoluzione del prezzo del petrolio negli ultimi dodici mesi.

1. Che ne pensa la Commissione del fatto che i coltivatori delle serre olandesi, dovendo sostenere minori spese per l'energia di riscaldamento nella stagione 1990/1991, risultano avvantaggiati rispetto ai loro colleghi di altri paesi?
2. In che modo intende intervenire la Commissione per impedire questa distorsione di concorrenza nel settore delle coltivazioni in serra della CEE?

Risposta data dal sig. Mac Sharry

in nome della Commissione

(13 maggio 1991)

1 e 2. La tariffa del gas naturale impiegato in orticoltura nei Paesi Bassi, cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, basata sull'andamento del prezzo medio della nafta nei 12 mesi precedenti il trimestre per il quale il prezzo del gas è fissato, è stata introdotta a decorrere dalla campagna 1987/1988.

La Commissione non ha sollevato obiezioni in merito a tale tariffa; tale posizione è motivata, in particolare, dalla considerazione degli importi supplementari riscossi sui consumi del gas impiegato in orticoltura rispetto ai consumi del gas utilizzato nel settore industriale analogo (tariffa D).

Dal 1989 è stato introdotto per un periodo quinquennale un nuovo sistema tariffario per il settore dell'orticoltura, che prevede anch'esso la fissazione del prezzo del gas in base al prezzo della nafta durante i 12 mesi precedenti. Una parte di tale sistema è stata oggetto della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato ⁽¹⁾, cui è seguita una decisione di approvazione da parte della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. C 103 del 25. 4. 1990.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2779/90**

dell'on. Dimitrios Nianias (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 dicembre 1990)

(91/C 241/09)

Oggetto: Impiego di fitofarmaci pericolosi

Secondo uno studio di recente pubblicato ad Atene, vari fitofarmaci vietati in altri paesi sono liberamente commercializzati in Grecia.

Può la Commissione indicare qual è, a livello comunitario e sul piano nazionale, la normativa vigente in materia di commercializzazione, deposito, circolazione e impiego dei fitofarmaci? Come spiega la Commissione questa situazione allarmante che si registra in Grecia e quali iniziative intende prendere per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione
(27 giugno 1991)**

La Commissione non è al corrente dello studio cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

In mancanza di una normativa comunitaria relativamente all'autorizzazione e all'impiego di fitosanitari, tali questioni sono di competenza degli Stati membri in quanto nessuna misura è stata presa nell'ambito della direttiva 79/117/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, la quale vieta ovvero limita rigorosamente l'immissione in commercio e l'uso nella Comunità di una serie di sostanze attive elencate nell'allegato di detta direttiva. La Commissione è intervenuta presso le autorità greche affinché attuino le disposizioni della direttiva sulla base della versione attuale dell'allegato ⁽²⁾.

Nel febbraio 1989 la Commissione ha presentato una proposta modificata relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari omologati dalla CEE ⁽³⁾, che mira all'armonizzazione delle procedure e delle norme di autorizzazione per i prodotti fitosanitari commercializzati e utilizzati nella Comunità. L'esame della proposta in sede di Consiglio si trova già in una fase avanzata. Una volta adottata, tale direttiva renderà gradualmente possibile una maggiore uniformità dei fitosanitari in commercio nei vari Stati membri. Tuttavia, poiché questi prodotti sono composti chimici complessi, fabbricati appositamente in funzione delle condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali delle rispettive zone d'impiego, continueranno a sussistere alcune divergenze, dato che tali condizioni variano notevolmente da uno Stato membro all'altro.

In quanto alla produzione e al deposito delle sostanze chimiche, è opportuno precisare che alcune di queste, inclusi i fitosanitari e i pesticidi, rientrano nella direttiva 82/501/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, la cosiddetta «direttiva Seveso», sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali. La direttiva si applica a taluni impianti per la fabbricazione e il deposito di queste sostanze chimiche nel caso in cui la loro quantità complessiva ivi presente superi o rischi di superare un certo quantitativo. La direttiva prevede misure atte a prevenire inci-

denti di rilievo ed a limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente.

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979.

⁽²⁾ Modificata da ultimo dalla direttiva 90/533/CEE, GU n. L 296 del 27. 10. 1990.

⁽³⁾ Doc. COM(89) 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 230 del 5. 8. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2887/90

**dell'on. Panayotis Roumeliotis (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(3 gennaio 1991)
(91/C 241/10)**

Oggetto: Importazione di foraggi contaminati dal Sudamerica negli Stati membri della CEE

Stando a talune informazioni negli Stati membri della Comunità economica europea sarebbero stati importati, soprattutto in provenienza dal Sudamerica, foraggi contenenti sostanze tossiche che possono provocare nell'uomo che consuma carni di animali alimentati con detti foraggi danni al cervello, al fegato e ai reni, oltre a destare sospetti circa parti mostruosi. Tali sostanze tossiche provengono da una pianta che si sviluppa assieme alla soia e che coesiste con questa nei prodotti finali dei foraggi importati.

Può la Commissione dire se intende compiere dei passi per accertare, da una parte, in che misura possano esservi per gli animali e l'uomo conseguenze derivanti dall'utilizzazione di detti foraggi e, dall'altra, se intende prendere provvedimenti per bloccare le importazioni dei foraggi in questione?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione
(15 aprile 1991)**

Secondo le informazioni raccolte presso gli Stati membri, la soia originaria della zona geografica contaminata dalla *Datura ferox* rimane ad un livello accettabile sia per la salute degli animali, sia per la salute dell'uomo. Finora i servizi della Commissione non sono venuti a conoscenza di alcun caso di intossicazione acuta.

Il tenore massimo di semi di piante infestanti contenenti alcaloidi o glucosidi negli alimenti per gli animali è stabilito dalla direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali ⁽¹⁾. Attualmente, il contenuto massimo di *Datura ferox* può raggiungere 3 000 mg per ogni chilogrammo di alimenti per animali.

La contaminazione della soia da semi di *Datura ferox* è al momento oggetto di uno studio finanziato dalla Commissione al quale partecipano i servizi di ricerca di più Stati membri.

Non appena disporrà dei risultati dello studio in corso, conformemente alla procedura prevista per l'adeguamento delle norme all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, la Commissione consulterà gli Stati membri e, se del caso, modificherà la regolamentazione vigente.

(¹) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2959/90

dell'on. Hemmo Muntingh (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 gennaio 1991)

(91/C 241/11)

Oggetto: Commercio di tonno e tutela dei delfini

A seguito della sentenza di un tribunale americano, gli Stati Uniti avevano disposto il blocco delle importazioni di prodotti a base di tonno albacora provenienti da Panama e dal Messico, perché nella fascia tropicale del Pacifico orientale la pesca di tale specie ittica comporta la cattura accessoria di delfini. Come conseguenza secondaria di tale decisione, a partire dal dicembre 1990 potrebbero essere bloccate anche le importazioni dai paesi che importano tonno albacora da Panama e dal Messico, tra cui figurano due Stati membri della Comunità, la Spagna e l'Italia. In una recente nota verbale al Dipartimento di Stato americano la Commissione ha fatto sapere che, a suo avviso, tali provvedimenti vanno al di là dell'obiettivo della legislazione vigente. Il governo degli Stati Uniti ha nel frattempo impugnato la sentenza del tribunale, con il risultato che il blocco è stato recentemente sospeso.

1. Rispetto alle catture mondiali di tonno albacora, qual è la percentuale pescata servendosi della presenza dei delfini per localizzare il tonno? Qual è la percentuale delle importazioni nella Comunità di prodotti derivati dal tonno catturato con tale tecnica? Può la Commissione comunicare tale dato per gli ultimi tre anni?
2. Ribadisce la Commissione la posizione assunta nelle risposte alle interrogazioni scritte n. 2377/88 (¹) e 352/88 (²), secondo cui appoggerà qualsiasi misura volta a limitare il numero di delfini uccisi durante la pesca del tonno albacora? Come può conciliare questa posizione con la nota verbale inviata agli Stati Uniti?
3. Non ritiene la Commissione che, continuando a importare in Italia e in Spagna tonno albacora da Panama e dal Messico, si pregiudichi l'efficacia delle misure di tutela dei delfini nell'ambito della pesca del tonno?
4. Vista l'incompatibilità di tali importazioni con l'obiettivo di limitare al massimo l'uccisione di mammiferi marini nelle operazioni di pesca commerciale, che provvedimenti ha preso la Commissione nei confronti degli Stati membri in questione?

5. Pensa la Commissione di sospendere l'importazione dei suddetti prodotti a base di tonno fino a quando i paesi in questione non adotteranno delle tecniche alternative di pesca, peraltro già disponibili? In caso negativo, per quali motivi?

(¹) GU n. C 262 del 16. 10. 1989, pag. 44.

(²) GU n. C 9 del 15. 1. 1990, pag. 14.

Risposta data dal sig. Andriessen in nome della Commissione

(13 giugno 1991)

La Commissione non dispone di dati precisi relativi alle catture mondiali di tonno che si svolgono con la cattura contestuale di delfini. La principale fonte di informazioni è rappresentata dai dati, di dominio pubblico, forniti dalla Commissione interamericana del tonno tropicale (IATTC) riguardanti la fascia tropicale del Pacifico orientale, nella quale i delfini sono più numerosi che in altre aree del mondo e dove la flotta peschereccia comunitaria non opera.

Il consumo comunitario è coperto principalmente dal tonno pescato nell'Atlantico centro-orientale e nell'Oceano indiano, zone in cui non si osserva la contestuale cattura dei delfini.

La Comunità continua ad interessarsi alla protezione di tutti i mammiferi marini e mantiene la posizione espressa nelle risposte alle interrogazioni scritte n. 2377/88 e 352/89. A livello comunitario, la protezione dei delfini è prevista dal regolamento (CEE) n. 3626/82 (¹) che vieta, nella Comunità, il commercio di tutti i cetacei e ne proibisce l'importazione. Per quanto concerne le importazioni, da parte di Stati membri, di tonno proveniente da Panama e dal Messico, tuttavia, la Commissione non ritiene necessario di dovere intervenire nei loro riguardi, visto che non è stato concordato a livello internazionale alcun criterio circa i mezzi più efficaci di protezione dei delfini.

Essa è del parere che il problema dell'uccisione dei delfini associata alla cattura dei tonni debba essere affrontato a livello internazionale su base multilaterale, nell'interesse del commercio e al fine di proteggere specie particolari, e che ogni azione intrapresa in tale settore debba essere compatibile col diritto internazionale e i principi in esso sanciti. La Commissione ritiene che le misure per la conservazione delle specie viventi, compresi i delfini, dovrebbero sempre essere basate su informazioni e pareri scientifici. Pertanto il problema verrebbe affrontato con maggiore efficacia attraverso misure multilaterali piuttosto che con l'emanazione unilaterale di norme ecologiche e di conservazione. Tale approccio potrebbe favorire la più propizia attuazione nell'ambito della IATTC, con la quale la Commissione intrattiene rapporti di stretta collaborazione, o in eventuali altri organismi internazionali competenti.

Per quanto attiene alla nota verbale del 25 ottobre 1990 alle autorità degli Stati Uniti, alla quale si è aggiunta un'altra nota verbale in data 28 marzo 1991, la Commis-

sione ha dichiarato di appoggiare le finalità della legislazione statunitense, che si prefigge di proteggere i mammiferi marini, tuttavia essa ha osservato che gli effetti di talune disposizioni sulle cosiddette «nazioni intermedie» (comprese quelle della Comunità) appaiono del tutto sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito. Inoltre, la Commissione ha fatto notare che detta legislazione avrebbe potuto avere un effetto destabilizzante sulla Comunità e sul mercato mondiale del tonno.

In applicazione della legislazione statunitense, il Messico è stato sottoposto ad embargo il 20 febbraio 1991 e, conseguentemente, anche taluni prodotti originari degli Stati membri della Comunità devono essere sottoposti ad embargo, applicato a partire dal 24 maggio 1991. In seguito all'inasprimento delle condizioni di applicazione previste dalla legislazione statunitense, altri paesi, compreso il Venezuela e la Repubblica di Vanuatu, sono stati sottoposti ad embargo.

(¹) GU n. L 384 del 31. 12. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3041/90

dell'on. Elio Di Rupo (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 gennaio 1991)

(91/C 241/12)

Oggetto: Ritrattamento e riciclaggio dei rifiuti di plastica

Il consumo di materie plastiche in Europa occidentale ammonta a circa 26 milioni di tonnellate l'anno e produce circa 8 milioni di tonnellate di rifiuti, equivalenti al 7% del peso totale dei rifiuti solidi prodotti dall'insieme dei comuni degli Stati membri.

Può la Commissione far sapere quali sono gli assi portanti della politica comunitaria in materia di trattamento delle materie plastiche, inclusa la separazione delle rispettive componenti e il loro recupero e riciclaggio?

Può la Commissione prevedere quale sarà la diffusione percentuale, nel prossimo futuro, delle materie plastiche biodegradabili nell'ambito della Comunità europea?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana in nome della Commissione

(3 maggio 1991)

La Commissione è al corrente che i rifiuti di plastica rappresentano un problema di gestione a causa del loro grande volume nelle discariche e del loro trattamento, spesso effettuato in condizioni che non rispettano l'ambiente. Infatti, essi rappresentano il 7% del peso e il 25% del volume dei rifiuti domestici.

Attualmente la Commissione non ha una politica comunitaria specifica in materia di trattamento delle materie plastiche: la politica che essa persegue in questo campo è quella enunciata nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento il 14 settembre 1989 (¹) e che riguarda la strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti.

Tale politica si articola in tre assi prioritari:

- la prevenzione della produzione di rifiuti mediante l'intervento sulle tecnologie e sui prodotti;
- la rivalorizzazione;
- l'ottimizzazione dell'eliminazione finale.

Per quanto riguarda specificamente la rivalorizzazione, si specifica che lo sforzo per promuoverla deve orientarsi verso:

- la ricerca e lo sviluppo delle tecniche;
- l'ottimizzazione dei sistemi di raccolta e di cernita (raccolta selettiva, cernita elettromeccanica, ecc.);
- la riduzione dei costi esterni;
- la creazione di mercati di prodotti derivanti dalla rivalorizzazione.

I rifiuti di imballaggi plastici che hanno contenuti liquidi alimentari sono peraltro soggetti alla direttiva 85/339/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 «imballaggi per liquidi alimentari» (²). Con questa direttiva gli Stati membri hanno dovuto adottare disposizioni, tra le quali alcune miravano a

- promuovere la «nuova riempitura» e/o il riciclaggio di tali imballaggi

e, per quanto riguarda gli imballaggi non «nuovamente riempibili»:

- promuoverne la raccolta selettiva;
- sviluppare metodi efficaci per separare tali imballaggi dai rifiuti domestici;
- aumentare gli sbocchi commerciali per i materiali recuperati da tali imballaggi.

Attualmente la Commissione sta lavorando ad una proposta di direttiva sugli imballaggi in generale, che sarà applicata a tutti gli imballaggi (di plastica o altro), compresi gli imballaggi per liquidi alimentari.

Per quanto riguarda più specificamente le plastiche biodegradabili, la Commissione non ha ancora sviluppato una politica ad hoc e non è in grado di prevedere la percentuale che esse avranno in un prossimo futuro nella Comunità europea.

A un primo esame, sembra che la biodegradabilità comporti l'eliminazione finale, perché provoca la scomparsa del rifiuto. Tuttavia vi sono numerosi problemi, tra i quali: l'influenza della biodegradabilità sul comportamento del

consumatore; l'effettività della biodegradazione nelle discariche; la qualità della composta ottenuta; la definizione della biodegradabilità.

(¹) Doc. SEC(89) 934 def. del 14. 9. 1989.

(²) GU n. L 176 del 6. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 34/91

dell'on. Sérgio Ribeiro (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° febbraio 1991)

(91/C 241/13)

Oggetto: Progetto per il gas naturale in Portogallo

Il problema energetico è fondamentale per l'economia del Portogallo, visto che in buona parte la sua vulnerabilità è dovuta alla dipendenza energetica, in particolare dei prodotti petroliferi; per ragione il progetto per la distribuzione del gas naturale in Portogallo merita un'attenzione particolare, ma giustifica anche grosse preoccupazioni, visto il modo in cui si è svolta la presentazione delle offerte per l'appalto di costruzione della centrale per la cogenerazione di calore e di energia e per la costruzione e lo sfruttamento della stazione e della rete primaria di distribuzione del gas naturale, in cui si sono segnalati concorrenti «di peso» che hanno promosso contatti e viaggi tali da sollevare dubbi nell'opinione pubblica, se non addirittura sospetti. Inoltre, questi fatti si collegano con la privatizzazione, preannunciata per il 1991, del Gas de Portugal (GDP), cui è interessata la Gaz de France, che fa parte di uno dei gruppi concorrenti.

D'altro canto, il progetto mobilerà fondi del REGEN, che saranno disponibili soltanto fino al 1993, peggiorando in tal modo le conseguenze dei ritardi nell'indire il bando di gara, che potranno anche dar luogo ad interventi precipitosi o a precedenti di fatto.

La Commissione sta seguendo questo processo e condiziona le nostre preoccupazioni?

Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione

(21 maggio 1991)

La costruzione del terminale di gas naturale a Setúbal e del gasdotto fra Setúbal e Braga è stata oggetto di un bando di gara internazionale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 7 febbraio 1991 ed una decisione del governo portoghese deve essere adottata entro il 7 maggio 1991. I dati relativi al bando di gara sono stati comunicati alla Commissione, la quale, nell'ambito dell'esame del progetto a titolo dell'iniziativa comunitaria REGEN, si tiene regolarmente in contatto con le autorità portoghesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 76/91

dell'on. Llewellyn Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1991)

(91/C 241/14)

Oggetto: Richieste di finanziamenti da parte della British Nuclear Fuels e del consiglio di Contea del Cumbria (RU)

Quali richieste di finanziamenti a finalità regionale sono state presentate in ciascun anno dal 1980 da parte de

1. la British Nuclear Fuels plc
2. il consiglio di contea del Cumbria

e quale esito ha avuto ciascuna di tali richieste?

Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione

(21 maggio 1991)

1. La Commissione trasmette direttamente all'on. parlamentare e al segretariato generale del Parlamento la lista dei progetti cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, nel periodo 1980-1990, in base alle richieste presentate dal Regno Unito a favore dell'impresa «British Nuclear plc» e del «consiglio di Contea del Cumbria».
2. Per motivi di riservatezza, la Commissione non fornisce informazioni specifiche per quanto riguarda le richieste che non sono state oggetto di una decisione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 94/91

dell'on. Proinsias De Rossa (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 febbraio 1991)

(91/C 241/15)

Oggetto: Danni causati dalle tempeste in Irlanda

Viste le varie risoluzioni adottate dal Parlamento europeo nel gennaio e nel marzo 1990 a seguito dei danni causati dalle tempeste lungo le coste occidentali della Comunità, può la Commissione illustrare quali possibilità di finanziamento CEE esistono per le autorità nazionali e locali per la riparazione di tali danni, e quali disposizioni ha essa preso per definire un programma relativo alla protezione delle coste e delle infrastrutture costiere nella Comunità, soggette a erosione e a danni derivanti dalle tempeste?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(24 aprile 1991)

Nell'ambito dei fondi strutturali, la Comunità può finanziare misure di protezione costiera solo se queste rientrano nell'ambito di azioni di sviluppo economico figuranti tra le priorità indicate nei quadri comunitari di sostegno. Poiché il quadro comunitario di sostegno per l'Irlanda non contiene alcuna disposizione specifica in merito, l'aiuto finanziario è possibile solo nel quadro dei programmi di sviluppo rurale e turistico, che comprendono anche la realizzazione di infrastrutture costiere. Le possibilità di finanziamento sono in tal caso legate alla presentazione di un progetto approvato nell'ambito dei programmi stessi.

La Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento del Consiglio ⁽¹⁾ per la protezione dell'ambiente delle zone costiere e delle acque costiere del Mare d'Irlanda, del Mare del Nord, del Mar Baltico e della parte nord-est dell'Oceano Atlantico. L'azione, denominata NORSPA, prevede lo stanziamento di fondi in conto capitale per investimenti *diversi* da quelli infrastrutturali. Il contributo è destinato anche a progetti pilota/dimostrativi, a misure di sensibilizzazione, ad attività di ricerca, ad iniziative volte a migliorare le forme di controllo, allo scambio di informazioni e al trasferimento di tecnologie. Al Consiglio è stata inoltre presentata una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente, LIFE ⁽²⁾, il cui campo di applicazione prevede anche la tutela delle zone e delle acque costiere. In caso di approvazione da parte del Consiglio, LIFE riunirà in sé gli strumenti finanziari disponibili, tra cui NORSPA se già adottato.

Per il 1991 lo stanziamento di bilancio destinato a LIFE è di 30 milioni di Ecu, quello per NORSPA ammonta ad altri 5,5 milioni di Ecu.

La Commissione ha infine in preparazione una comunicazione da trasmettere al Consiglio, in cui si propone una strategia globale per gli interventi nelle zone costiere.

⁽¹⁾ Doc. COM(90) 498.

⁽²⁾ Doc. COM(91) 28 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 101/91
degli on. Gérard Monnier-Besombes e Claire Joanny (V)
alla Commissione delle Comunità europee**

(11 febbraio 1991)

(91/C 241/16)

Oggetto: Finanziamento a posteriori di studi preliminari

Il 19 novembre 1990 350 000 Ecu sono stati attribuiti dalla Commissione a titolo del FESR per l'elaborazione di un progetto di tunnel sotto il colle di Somport (Pirenei-Atlantico) e in particolare «uno studio geologico e dei

lavori di ricognizione della testa di tunnel dal lato francese».

A tale data l'inchiesta di utilità pubblica aperta in Francia sul progetto di tunnel era chiusa (durata dell'inchiesta dall'8 ottobre 1990 al 16 novembre 1990). Lo studio geologico preliminare finanziato dalla Commissione, i cui risultati avrebbero dovuto figurare nel fascicolo dell'inchiesta verrà quindi condotto dopo che il processo di decisione sarà stato avviato ovvero portato a termine.

È consuetudine della Commissione finanziare a posteriori studi di fattibilità di cui a quanto sembra i richiedenti non hanno intenzione di tener conto?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(14 maggio 1991)

Per lo studio cui fanno riferimento gli onorevoli parlamentari, finanziato a norma dell'articolo 10 del regolamento FESR, è stato deciso il cofinanziamento da parte della Commissione in seguito alla richiesta delle competenti autorità spagnole e francesi. Risulta alla Commissione che in fase di decisione definitiva sulla fattibilità tecnica ed economica del progetto per il tunnel di Somport tali autorità terranno conto delle conclusioni dello studio, nonché di altre considerazioni, tra cui l'esito dell'inchiesta di utilità pubblica.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 146/91
degli on. Gianfranco Amendola e Virginio Bettini (V)
alla Commissione delle Comunità europee**

(11 febbraio 1991)

(91/C 241/17)

Oggetto: Finanziamento CEE al comune di Como

Considerato che il comune di Como ha ottenuto un finanziamento comunitario per la costruzione di un autosilo in via Ambrosoli;

considerato il successivo vincolo ambientale che ha di fatto cancellato tale progetto ed il conseguente spostamento dell'edificazione per l'area «ex Pessina»;

considerato che i quattro miliardi di lire concessi dalla Comunità erano destinati originariamente al recupero della piccola e media industria ed ora rischiano di essere spesi per un'ulteriore diversa destinazione;

considerato che il comune di Como afferma di aver ottenuto dalla Comunità una proroga per la spesa;

è informata la Commissione di tali notizie e non ritiene di annullare un finanziamento che rischia di essere usato per un'opera di grande impatto ambientale?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(13 giugno 1991)

In data 17 marzo 1989 le autorità italiane avevano comunicato alla Commissione una richiesta di modifica dello scadenzario finanziario del programma speciale relativo alle zone d'aiuto della provincia di Como, programma approvato dalla Commissione il 22 ottobre 1987 ai sensi del regolamento (CEE) n. 219/84⁽¹⁾. Tale modifica riguardava tra l'altro l'operazione «sistemazione siti industriali degradati» nel cui ambito veniva prevista — in luogo di un intervento non più finanziabile — la realizzazione di un intervento stralcio nell'area «ex-Pessina» consistente nella demolizione di strutture industriali dismesse e nella realizzazione di una stazione per autolinee ed autosilo interrati.

Gli obiettivi prioritari di tale intervento, collegato all'insieme delle operazioni previste tanto nel programma speciale che in altri strumenti di programmazione, erano quelli del miglioramento dell'assetto spaziale ed ambientale dell'area dismessa.

In data 11 maggio 1989 la Commissione informava le autorità italiane, responsabili della gestione del programma speciale, che la richiesta di modifica del programma speciale era stata accettata.

Il FESR non ha finora effettuato alcun esborso per il progetto Pessina. Secondo quanto risulta alla Commissione, il comune di Como avrebbe avviato recentemente uno studio per la valutazione dell'impatto ambientale del progetto in questione.

(¹) GU n. L 27 del 31. 1. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 149/91

dell'on. Jesús Cabezón Alonso (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 febbraio 1991)

(91/C 241/18)

Oggetto: Omologazione del mattatoio circondariale di Torrelavega (Cantabria)

Il comune di Torrelavega (Cantabria, Spagna) ha richiesto alcuni mesi fa l'omologazione del proprio mattatoio circondariale.

La Commissione si è espressa negativamente su tale richiesta di omologazione.

Se quanto suesposto è esatto, quali sono le ragioni che hanno indotto la Commissione della CEE a prendere tale decisione?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(4 giugno 1991)

In applicazione dell'articolo 9 della direttiva 64/433/CEE del Consiglio⁽¹⁾, la Commissione ispeziona ogni anno un

campione di stabilimenti riconosciuti dalle autorità nazionali per gli scambi intracomunitari. In tale contesto, il macello regionale di Torrelavega è stato oggetto di un'ispezione da parte di un esperto veterinario della Commissione il 14 novembre 1990.

Si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che, conformemente all'articolo 8 della summenzionata direttiva, spetta agli Stati membri compilare l'elenco degli stabilimenti riconosciuti ed eventualmente revocare il riconoscimento, qualora le relative condizioni non siano più soddisfatte. La Commissione non ha quindi potuto revocare il riconoscimento del suddetto stabilimento.

A seguito dell'ispezione la Commissione aveva tuttavia informato le autorità spagnole delle gravi carenze riscontrate nel macello in questione. Le autorità spagnole hanno quindi adottato le misure necessarie, affinché le carni prodotte in questo macello non possano più essere destinate agli scambi intracomunitari.

Per ottenere informazioni complementari, l'onorevole parlamentare dovrebbe rivolgersi al servizio veterinario spagnolo.

(¹) GU n. 121 del 29. 7. 1964.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 155/91

dell'on. Max Simeoni (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 febbraio 1991)

(91/C 241/19)

Oggetto: Rispetto della fauna e direttiva 79/409/CEE

L'inchiesta pubblica dei comuni di Bource e Urdos (Pirenei atlantico) relativa all'asse stradale nell'Aspe dedicava solo due righe alla fauna.

La Valle dell'Aspe corrisponde alla zona dell'habitat dell'orso e di numerose aree di nidificazione di specie aviarie tutelate dalla direttiva 79/409/CEE⁽¹⁾. Le pubblicazioni di Grimmet e Jones del 1989 riportano un inventario di tali specie per la Valle dell'Aspe. Il bilancio è notevole.

Cosa conta di fare la Commissione affinché gli stanziamenti PIM del 21 dicembre 1989 non vengano utilizzati in contraddizione con la direttiva succitata?

Non è forse preferibile la riutilizzazione della ferrovia, ben integrata al paesaggio e spesso sotterranea?

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(21 maggio 1991)

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare per quanto riguarda il problema di salvaguardare il patrimonio naturale europeo quando si realizzano azioni finanziate dai fondi strutturali, soprattutto quelle contemplate dai programmi integrati mediterranei (PIM).

Per la protezione dell'orso e di numerose specie aviarie nella Valle dell'Aspe, si rammenta che i lavori effettuati sotto la responsabilità delle autorità nazionali, in attuazione delle misure finanziate nel quadro del PIM, devono rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di protezione dell'ambiente, in particolare gli studi d'impatto. Il testo del PIM Aquitania comprende del resto disposizioni specifiche relative alla protezione dell'orso bruno.

In occasione di ogni riunione semestrale del comitato di controllo del PIM, i servizi della Commissione accertano che le procedure prescritte dalle norme nazionali e comunitarie in materia ambientale siano state effettivamente attuate a livello regionale e comunale; nel 1990 hanno formalmente riportato all'attenzione delle autorità della regione Aquitania che lo stanziamento di fondi comunitari è subordinato al rispetto di queste procedure. Inoltre, i servizi della Commissione hanno contribuito finanziariamente alla commessa di uno studio sul passo del Somport, che consentirà di valutare più accuratamente le possibilità di valicare il massiccio dei Pirenei.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 161/91

dell'on. Bernhard Sälzer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 febbraio 1991)

(91/C 241/20)

Oggetto: Impiego di materie plastiche biodegradabili

Una perizia del ministero federale per la ricerca e la tecnologia della Repubblica federale tedesca perviene alla conclusione che disposizione legislative comunitarie si oppongono all'impiego di materie plastiche biodegradabili da utilizzare come materiale da imballaggio per i generi alimentari.

La Commissione è disposta in quest'ottica a modificare le seguenti direttive: 90/128/CEE (¹), 85/572/CEE (²), 82/711/CEE (³)?

(¹) GU n. L 75 del 21. 3. 1990, pag. 19.

(²) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 14.

(³) GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 26.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(15 maggio 1991)

Le direttive indicate dall'onorevole parlamentare sono direttive specifiche ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa ai materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (¹) che sostituisce la direttiva 76/893/CEE (²). Esse attuano, per quanto riguarda le materie plastiche, il principio di inerzia previsto all'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE per assicurare la purezza degli alimenti con i quali queste materie plastiche sono a contatto.

Qualora le materie plastiche biodegradabili siano conformi ai requisiti generali stabiliti nelle direttive sopra menzionate, il loro impiego anche come materiale da imballaggio per prodotti alimentari non pone problemi.

Non occorre quindi modificare le direttive in questione per i motivi evocati dall'onorevole parlamentare.

(¹) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989.

(²) GU n. L 340 del 9. 12. 1976.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 194/91

dell'on. Diego de los Santos López (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 febbraio 1991)

(91/C 241/21)

Oggetto: Distribuzione di fondi strutturali

Allo scopo di accelerare lo sviluppo agricolo delle regioni spagnole sfavorite e con le strutture agricole più carenti, la Comunità ha varato, con il regolamento (CEE) n. 1118/88 (¹) del 25 aprile 1988, un'azione comune destinata a contribuire a migliorare significativamente tale situazione. Perché le regioni segnalate possano beneficiare della linea di aiuti istituita, il governo spagnolo deve elaborare e comunicare alla Commissione uno o più programmi in cui devono iscriversi gli aiuti.

L'azione comune ha una durata comune di cinque anni e vanta un finanziamento di 450 milioni di Ecu.

Può la Commissione far sapere qual è l'ammontare dei fondi comunitari in parola destinato a investimenti effettuati in Andalusia?

(¹) GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 3.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(18 aprile 1991)

I rimborsi versati dal FEOG-orientamento per il 1988 e il 1989 e gli acconti concessi per il 1990 all'amministra-

zione spagnola per le azioni avviate in Andalusia a titolo del regolamento (CEE) n. 1118/88 sono stati i seguenti:

Azioni	Milioni di pesete
Infrastrutture	1 359,1
Sistemi d'irrigazione	587,7
Lotta contro l'erosione del suolo	450,4
Miglioramento forestale	257,6
Totale	2 654,8

Nota: È stata inoltrata una domanda di acconto complementare sulla quota 1990, ma alla Commissione non sono stati comunicati gli importi relativi a ciascuna comunità autonoma.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 205/91

dell'on. Heinz Köhler (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 febbraio 1991)

(91/C 241/22)

Oggetto: Zona rientrante nell'obiettivo 5 b in Baviera (Germania)

In data 6 giugno 1990 la Commissione ha riconosciuto alla Baviera (Germania) il diritto di beneficiare del programma di promozione comunitaria di cui all'obiettivo 5 b.

Quali sono i programmi o progetti cofinanziati in Baviera nell'ambito delle misure da attuare a titolo dell'obiettivo 5 b?

Qual è l'entità dei contributi comunitari al finanziamento dei programmi e dei progetti?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(24 aprile 1991)

A seguito dell'adozione del quadro comunitario di sostegno per lo sviluppo delle zone rurali della Baviera, la Repubblica federale di Germania ha comunicato alla Commissione un programma operativo. Il programma, adottato dalla Commissione il 4 dicembre 1990, si applica alle regioni menzionate nell'allegato della decisione 89/426/CEE della Commissione, del 10 maggio 1989⁽¹⁾.

Le misure contemplate dal programma saranno cofinanziate dal FEAOG, dal FESR e dal Fondo sociale europeo.

Si tratta, in particolare, di misure di diversificazione, riorientamento e adattamento del settore agricolo

(FEAOG), di sviluppo e diversificazione dei settori extra-agricoli (FESR), di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio (FEAOG, FESR), nonché di sviluppo delle risorse umane (FSE).

La partecipazione della Comunità a questo programma ammonta a 208,680 milioni di Ecu, così ripartiti: FEAOG 88,805 milioni di Ecu, FESR 67,102 milioni di Ecu, FSE 52,773 milioni di Ecu.

⁽¹⁾ GU n. L 198 del 12. 7. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 230/91

dell'on. Christopher Jackson (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 febbraio 1991)

(91/C 241/23)

Oggetto: Direttiva CEE sullo sperma

La direttiva sullo sperma (88/407/CEE)⁽¹⁾ è entrata in vigore il 1° gennaio 1990 e è stato affermato che dopo il 1° gennaio 1993, data del completamento del mercato unico, tutto lo sperma impiegato all'interno della Comunità deve essere pienamente conforme a tutte le disposizioni della direttiva.

Lo sperma viene normalmente estratto da giovani tori con l'intenzione di utilizzarlo dopo qualche anno se i risultati della discendenza sono positivi. Le società che si occupano dell'inseminazione artificiale operano all'incirca sulla base di un ciclo settennale. Potrebbero pertanto verificarsi gravi conseguenze per le società che si occupano dell'inseminazione delle specie rare e che hanno immagazzinato lo sperma per utilizzarlo come riserva genetica, qualora la suddetta interpretazione sia corretta.

1. La Commissione interpreta la direttiva CEE sullo sperma nel senso che dopo il 1° gennaio 1993 soltanto lo sperma che è conforme a tutte le disposizioni della direttiva può essere impiegato negli Stati membri e circolare tra di essi?
2. In questo caso, non ritiene la Commissione che dovrebbero essere prese in considerazione opportune deroghe per un periodo transitorio, in particolare per far fronte al problema delle società che si occupano delle razze non comuni, ecc.?
3. Non ritiene la Commissione che siano necessari altri emendamenti a tale direttiva?

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(19 aprile 1991)

1. La Commissione intende far in modo che in futuro tutto lo sperma utilizzato in territorio comunitario sia

conforme ad identiche ed elevate norme sanitarie. Ciò corrisponde all'obiettivo enunciato nell'articolo 18 dell'Atto unico europeo, che è di stabilire un alto grado di protezione sanitaria.

Tuttavia, la Commissione riconosce che le disposizioni della direttiva 88/407/CEE non possono essere integralmente applicate a tutto lo sperma utilizzato sul mercato nazionale dopo il 1° gennaio 1993.

2. Il primo (e più importante) passo sarà di disciplinare l'impiego delle attuali scorte di sperma, soprattutto quello proveniente da tori vaccinati contro l'afta epizootica e contro la rinotracheite bovina infettiva. Queste scorte potrebbero essere utilizzate nel paese di origine, a condizione che vengano applicate più rigorose misure di salvaguardia.

3. Nel corso dell'anno la Commissione presenterà al Consiglio proposte che tengano presenti questi aspetti, nonché altri fattori, quali il prelievo dello sperma nelle aziende agricole. Saranno inoltre presentati taluni emendamenti per tener conto della nuova tecnologia in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 236/91
dell'on. François-Xavier de Donnea (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee

(18 febbraio 1991)
(91/C 241/24)

Oggetto: Libera circolazione degli animali

Quali misure intende proporre la Commissione per garantire la libera circolazione degli uccelli da falconeria nella Comunità?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

(14 maggio 1991)

Il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione⁽¹⁾, contiene, nell'allegato C, parte 1, un elenco di rapaci: ciò significa che ne è vietata l'importazione, l'esportazione e il trasferimento all'interno della Comunità per fini commerciali.

Il regolamento prevede un sistema di licenze e certificati per le attività non aventi fini commerciali, quali la falconeria.

Tali documenti consentono di far circolare i rapaci all'interno della Comunità, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato disposizioni per proteggere le proprie popolazioni di rapaci in base all'articolo 15 del regola-

mento (CEE) n. 3626/82. In questi casi, le importazioni negli Stati membri interessati possono essere soggette ad ulteriori restrizioni o divieti.

⁽¹⁾ GU n. L 384 del 31. 12. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 253/91

dell'on. Cristiana Muscardini (NI)
alla Commissione delle Comunità europee

(4 marzo 1991)
(91/C 241/25)

Oggetto: Pesca di frodo nel Golfo di Napoli

Nonostante i numerosi interventi delle forze dell'ordine, si riscontra una recrudescenza del fenomeno della pesca di frodo soprattutto nella zona di Nisida nel Golfo di Napoli.

Può la Commissione mettere in opera un'azione che contribuisca a combattere tale fenomeno altamente nocivo sia dal punto di vista ambientale che del ripopolamento ittico del Mediterraneo e, vista l'inadeguatezza degli interventi sinora attuati, coinvolgere le capitanerie di porto e la guardia costiera nell'opera di vigilanza?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione

(24 aprile 1991)

La Commissione condivide le inquietudini e le preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare in merito ai fatti riferiti nella sua interrogazione.

Tuttavia, i poteri della Commissione in materia di controllo, e in particolare quelli devoluti ai propri ispettori, si limitano alla sorveglianza delle operazioni di controllo, effettuate dalle autorità nazionali, del rispetto della normativa comunitaria per quanto concerne le misure di conservazione e di controllo.

La Commissione, nel suo documento di studio che stabilisce gli orientamenti per un regime comune della pesca nel Mediterraneo⁽¹⁾, si è impegnata a formulare proposte intese a definire un regime comune di gestione delle risorse nel Mediterraneo.

In attesa di tali proposte e della relativa decisione del Consiglio, il controllo dell'applicazione delle misure in vigore nelle acque italiane resta di piena competenza dello Stato costiero.

⁽¹⁾ Doc. SEC(90) 1136 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 260/91
degli on. Max Simeoni e Jaak Vandemeulebroucke (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 marzo 1991)
(91/C 241/26)

Oggetto: Isole e regioni insulari della Comunità

- A. Considerando che, nonostante le diverse risoluzioni e relazioni approvate dal Parlamento europeo, la Commissione non ha ancora pubblicato un elenco completo delle isole e delle regioni periferiche marittime della Comunità, corredato dai relativi indicatori fisici e socioeconomici,
- B. considerando che sinora i particolari problemi di queste isole e queste regioni non sono stati sufficientemente tenuti nella debita considerazione,
- C. considerando che tutti i rapporti hanno posto in rilievo che, dopo più di dieci anni di attività del FESR, il divario tra regioni ricche e regioni povere si è accentuato,
- D. considerando che non è provato che le azioni intraprese sinora come programma integrato, ed in modo particolare PIM, OIS e PRS, abbiano raggiunto i loro obiettivi,
- E. considerando che l'instaurazione del grande mercato entro il 1° gennaio 1993 deve permettere a tutte le regioni della Comunità di beneficiare dello sperato sviluppo economico,
- F. considerando l'obiettivo della «coesione economica e sociale»,
- G. considerando che spetta alla Commissione sottoporre proposte e adottare disposizioni nel senso suesposto, se del caso mediante incentivi specifici o deroghe così come previsto all'articolo 8 c) dell'Atto unico,

gli interroganti invitano la Commissione a rispondere ai seguenti quesiti:

1. È disposta a prendere in considerazione la dimensione ed il carattere specifico delle regioni insulari per il calcolo dell'indice sintetico o del PIL delle stesse?
2. È disposta ad appoggiare, a titolo di cooperazione interregionale, gli sforzi intrapresi dalle regioni insulari per creare un centro europeo di documentazione e di informazione sulle isole?
3. Ha intenzione di presentare proposte in vista della salvaguardia e dello sviluppo delle produzioni agricole delle isole, che subiscono le misure comunitarie di limitazione della loro produzione agricola?

4. Ha intenzione di presentare proposte miranti a promuovere una politica dei trasporti marittimi ed aerei specifica per tali regioni?
5. Sarebbe disposta a studiare, di concerto con le autorità nazionali e locali, particolari disposizioni fiscali che favoriscano, in tutti i settori economici, lo sviluppo delle suddette regioni?

Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione

(21 giugno 1991)

La Commissione è consapevole degli specifici problemi delle isole e delle regioni insulari e ne ha ampiamente tenuto conto nella definizione degli obiettivi generali perseguiti dall'azione strutturale della Comunità. Isole e regioni insulari figurano, in stragrande maggioranza, tra le regioni in ritardo di sviluppo (regioni dell'obiettivo 1).

Per quanto attiene alle isole più lontane dalla Comunità, che fanno parte delle regioni dette «ultraperiferiche», la Commissione ha proposto programmi specifici: POSEIDOM (Guadalupa, Guyana, Martinica, Riunione) già adottato dal Consiglio (decisione 89/687/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1989), POSEICAN (Isole Canarie) e POSEIMA (Azzorre e Madera). Tali programmi, pluriennali e multidisciplinari, prevedono il temperamento di alcune disposizioni delle varie politiche comuni, per tener conto delle particolari difficoltà cui sono confrontate queste regioni. In siffatto contesto la Commissione ha anche approvato, a favore delle medesime regioni, l'iniziativa REGIS che, complementare alle altre azioni strutturali, intende facilitare l'integrazione delle zone di cui trattasi nello spazio economico europeo, considerato nella prospettiva unitaria del completamento del mercato interno.

In risposta alle varie domande poste dagli onorevoli parlamentari con riguardo all'insieme delle isole e delle regioni insulari, la Commissione fornisce le precisazioni di seguito riportate.

1. Il PIL di una regione è un aggregato della contabilità economica che rappresenta il risultato finale dell'attività di produzione delle unità produttive stabilite in tale regione. Questa definizione del PIL resta immutata, indipendentemente dal tipo di regione cui si applica, sia essa insulare o no.

Il fatto che una regione sia insulare può eventualmente indurre gli statistici, sotto la responsabilità dei competenti istituti nazionali, ad applicare metodi di calcolo o ad avvalersi di fonti statistiche particolari, propri alle isole; la grandezza da misurare resta nondimeno sempre la stessa.

2. Nel bilancio 1990 è stato previsto, alla voce 5412, uno stanziamento destinato al finanziamento di progetti di cooperazione tra regioni insulari nei campi dell'energia, dell'ambiente e del turismo. Il regime di cooperazione interregionale continua ad offrire la possibilità di ulteriori scambi di esperienze.

3. La Commissione ha contribuito al finanziamento di una serie di azioni destinate a sviluppare l'agricoltura in numerosi gruppi di isole. Nel Regno Unito sono stati previsti due programmi per le isole della Scozia e uno di essi è attualmente in fase di realizzazione. Nell'ambito dell'obiettivo 5 b, alla fine del 1990 la Commissione ha approvato un programma operativo per la Danimarca, volto in parte a favorire lo sviluppo e la diversificazione della produzione agricola. Con il potenziamento delle strutture agrarie si intende consentire un miglioramento della qualità e un ampliamento della varietà di derrate offerte, senza tuttavia aumentare il volume della produzione.

Il programma comunitario LEADER, recentemente approvato dalla Commissione, può contribuire allo sviluppo di iniziative locali nelle zone rurali, comprese le regioni insulari. Inoltre, le zone che possono essere prese in considerazione ai sensi degli obiettivi 1 e 5 b possono anche usufruire di forme d'assistenza previste dal programma LEADER.

L'obiettivo 5b concerne l'intera Comunità, e le misure volte a potenziare lo sviluppo delle strutture agricole possono risultare utili anche alle regioni qui considerate.

4. Nel definire gli orientamenti politici in materia di trasporti marittimi, la Commissione tiene conto dei particolari problemi delle isole. Ad esempio, la proposta di regolamento del Consiglio che applica il principio della libera prestazione di servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri indica esplicitamente che uno Stato membro può imporre obblighi di servizio pubblico, ove ciò sia necessario al fine di mantenere servizi di trasporto marittimo sufficienti in caso di cabotaggio fra la terraferma e le sue isole e fra le sue isole.

La liberalizzazione del mercato del trasporto aereo consente di operare su rotte da e per le isole e le regioni insulari. Qualora tali rotte non possano venir sfruttate in modo economicamente redditizio, i governi hanno facoltà di applicare un'apposita disposizione concernente gli obblighi di servizio pubblico.

5. La Commissione non intende prendere in esame specifiche disposizioni di carattere fiscale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 269/91

dell'on. Cristiana Muscardini (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 marzo 1991)

(91/C 241/27)

Oggetto: Rilevamento del tasso di inflazione

Poiché il rilevamento del tasso di inflazione in Italia viene operato da 80 vigili urbani in 20 città, è facilmente immaginabile quale validità abbia un dato rilevato in tal modo.

Dal momento però che da questo dato, che viene comunicato alle autorità, derivano le decisioni di politica economica che condizionano gran parte dei bilanci dello Stato, può la Commissione intervenire affinché possa venir potenziato il servizio di rilevamento del tasso d'inflazione non solo a livello delle città interessate, ma anche e soprattutto a livello nazionale?

Può altresì intervenire affinché la situazione dei prezzi dei beni di consumo venga regolata in modo da offrire un quadro omogeneo?

Risposta data dal sig. Christophersen in nome della Commissione

(7 giugno 1991)

Il tasso ufficiale di inflazione in Italia viene stabilito in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, che si ottiene attraverso i prezzi di circa 900 prodotti e servizi raccolti in circa 26 000 punti di osservazione di 93 città da parte di circa 250 rilevatori comunali, di cui solo 24 in tutta Italia sono vigili urbani. Al lavoro di raccolta dati dei suddetti rilevatori segue quello di revisione e trattamento dei dati, compiuto negli uffici di statistica dei comuni da oltre 200 persone; pertanto, il totale degli addetti comunali alla rilevazione dei prezzi nei comuni ammonta a oltre 460 persone.

Il tasso al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare è invece quello ottenuto sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. L'impiego preferenziale di questo indice come indicatore rapido dell'andamento dell'inflazione è dovuto alla maggiore tempestività con la quale esso si rende disponibile.

La Commissione pubblica e utilizza solo l'indice dei prezzi per l'intera collettività in quanto più comparabile con quello calcolato dagli altri paesi membri. Alla Commissione risulta, tra l'altro, che le principali decisioni di politica economica sono prese con riferimento all'indicatore del paragrafo 1.

La Commissione considera che non è di sua competenza chiedere al governo italiano di cambiare l'organizzazione del rilevamento dei dati, tanto più che tale rilevamento da dei risultati soddisfacenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 293/91

dell'on. Thomas Megahy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 marzo 1991)

(91/C 241/28)

Oggetto: Etichettatura delle bevande alcoliche

Intende la Commissione avanzare proposte intese a por fine alla situazione esistente in numerosi Stati membri, dove non viene applicata alle bevande alcoliche la disposizione secondo cui i generi alimentari devono recare sulla confezione l'elenco degli ingredienti?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(14 maggio 1991)

La direttiva 79/112/CEE del Consiglio del 18 dicembre, relativa al ravvicinamento della legislazione degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, precisa all'articolo 6, paragrafo 3, che «per quanto riguarda le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, prima dello scadere di un periodo di quattro anni dalla notifica della presente direttiva, le norme per l'etichettatura degli ingredienti ed eventualmente della gradazione alcolica».

Conformemente a tale articolo, nell'ottobre 1982 la Commissione ha proposto una modifica di questa direttiva per rendere obbligatorio l'elenco degli ingredienti nell'etichettatura delle bevande alcoolizzate. La proposta aveva ottenuto un parere favorevole al Parlamento europeo, ma non aveva potuto essere raggiunto un accordo al Consiglio.

Visti gli sviluppi della giurisprudenza della Corte ed in particolare la sentenza del 12 marzo 1987 sulla «legge di genuinità della birra», e come annunciato dalla Commissione nella sua comunicazione sulla libera circolazione dei prodotti alimentari all'interno della Comunità ⁽²⁾, è stato ritenuto opportuno riattivare la questione nel quadro di un nuovo progetto di modifica della direttiva «etichettatura» attualmente in fase di discussione presso i servizi della Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE, GU n. L 186 del 30. 6. 1989.

⁽²⁾ GU n. C 271 del 24. 10. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 318/91

**dell'on. José Valverde López (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(4 marzo 1991)

(91/C 241/29)

Oggetto: Riduzione dei totali ammissibili di catture nel settore della pesca e misure sociali complementari

La riduzione dei totali ammissibili di catture nel settore della pesca decisa dalla Commissione comporterà una riduzione del numero di pescherecci, e molti pescatori andranno irrimediabilmente incontro alla disoccupazione. Data la situazione, è necessario che la Commissione e i governi nazionali varino misure straordinarie di previdenza sociale. Quali sono le misure di previdenza sociale che la Commissione intende adottare a favore dei pescatori costretti ad abbandonare la propria attività a seguito della revisione delle quote di cattura?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(3 giugno 1991)

La decisione relativa alla determinazione annuale dei totali delle catture ammesse (TAC) è di competenza del Consiglio. La riduzione dei totali delle catture ammesse per taluni stock di pesci, o gruppi di stock, viene stabilita alla luce dei più recenti pareri scientifici, per evitare il completo depauperamento degli stock, ma non implica necessariamente la diminuzione del numero delle navi.

Ogni Stato membro deve provvedere alla migliore gestione possibile dei propri contingenti.

La Commissione non è abilitata ad adottare speciali misure di protezione sociale nei riguardi delle decisioni del Consiglio concernenti la riduzione di un determinato TAC.

Nondimeno, la comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sulla politica comune della pesca ha messo in luce un grave squilibrio tra le risorse ittiche e il potenziale alieutico.

Tale squilibrio, dovuto alla eccessiva di pesca, determina un rapidissimo deterioramento degli stock e, di conseguenza, accelera il degrado delle condizioni economiche e sociali dei comuni costieri che vivono della pesca.

Occorre quindi trovare un equilibrio tra il potenziale alieutico e le risorse ittiche, il che presuppone una riduzione della flotta comunitaria.

Per far fronte alle conseguenze sociali delle misure intese a diminuire lo sforzo di pesca, la Commissione ne esaminerà accuratamente il loro prevedibile impatto regionale e sociale e proporrà adeguate misure di accompagnamento.

In un primo tempo, si intende avviare una serie di studi destinati ad individuare le regioni che potrebbero essere maggiormente colpite dalle misure in parola, nonché i mezzi più adatti per affrontare eventuali problemi.

L'azione dovrà essere condotta nel quadro della politica strutturale della pesca ed in vista della sua integrazione nella riforma dei fondi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 324/91

**dell'on. Hemmo Muntingh (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(4 marzo 1991)

(91/C 241/30)

Oggetto: Estrazione della lignite presso Drama, nella Grecia nord-orientale

L'azienda elettrica di Stato (DEH) prevede di estrarre lignite in un'area di 10 000 ha presso Drama, nel nord-est

della Grecia, per alimentare quattro future centrali elettriche. Le 34 000 lettere di protesta inviate e una dichiarazione di tutti i sindaci della regione sottolineano le gravi conseguenze ambientali del progetto, dalle piogge acide all'inquinamento atmosferico e delle acque sotterranee. Sono inoltre minacciate quattordici *Important Bird Areas*.

1. Ha la Grecia effettuato una valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾? In caso negativo, quali misure conta di adottare la Commissione al riguardo?
2. Non ritiene la Commissione che la direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici ⁽²⁾ verrebbe violata, se si desse corso ai summenzionati progetti?
3. Cosa intende fare la Commissione per rendere più incisiva la propria politica di salvaguardia della natura e dell'ambiente nella Comunità e per significare alla Grecia che le ripercussioni ambientali negative del progetto di estrazione della lignite a Drama mal si conciliano con gli obiettivi perseguiti dalla CE?

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(8 maggio 1991)

1. La Commissione invita l'onorevole parlamentare a prendere visione della risposta data all'interrogazione scritta n. 127/91 dell'onorevole Papayannakis ⁽¹⁾.

2 e 3. In un raggio di 30 km intorno a Drama sono situate cinque zone d'importanza comunitaria per la conservazione degli uccelli selvatici.

Dato che le autorità greche hanno già classificato due di queste, quali zone di protezione speciale, secondo l'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE ⁽²⁾, la Commissione esaminerà più dettagliatamente i fatti citati dall'onorevole parlamentare e prenderà le misure necessarie al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione comunitaria in materia di ambiente.

⁽¹⁾ GU n. C 177 dell'8. 7. 1991, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 25. 5. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 349/91

**dell'on. James Scott-Hopkins (ED)
alla Commissione delle Comunità europee**

(7 luglio 1991)

(91/C 241/31)

Oggetto: Successo dei colloqui del GATT

Quali nuove proposte intende la Commissione presentare per contribuire a far sì che l'Uruguay Round di colloqui del GATT sia un successo?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(20 giugno 1991)

Da quando la questione è stata posta, la Comunità si è dichiarata disposta ad assumere «impegni specifici vincolanti», sia in materia di sostegno interno e di accesso ai mercati, che a livello della concorrenza all'esportazione. In questo contesto essa continua ovviamente a difendere la propria impostazione globale secondo cui detti impegni devono restare coerenti tra loro ma, approvando il programma di lavoro per l'agricoltura proposto dal direttore generale del GATT al termine delle sue consultazioni, e che verte sulle tre parti del negoziato, la Comunità ha contribuito efficacemente alla ripresa del processo di negoziato a Ginevra.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 359/91

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 luglio 1991)

(91/C 241/32)

Oggetto: Acquedotto del comune di Chios

La prefettura di Chios ha ritenuto opportuno, per risolvere il problema idrico del comune di Chios, di portarvi l'acqua della fonte di Nagós che si trova a 30 km di distanza dal capoluogo dell'isola. Il trasporto dell'acqua avviene attraverso canali scoperti rivestiti di catrame di litantrace che sono stati collocati lungo la strettissima sede stradale senza tenere in nessun conto la sicurezza dei conducenti (tra l'altro, lungo i primi 12 km si sono già verificati una ventina di crolli).

Considerato che quest'opera ha devastato il sito, la forma e l'identità stessa della zona che va da Milingá a Kardamyla, esiste una relazione della direzione tecnica sanitaria del ministero della sanità in base alla quale «si ritiene opportuno evitare l'utilizzo del catrame di litantrace come materiale di base per il rivestimento delle condutture per il trasporto di acqua potabile», l'opera del costo di 200 milioni di dracme è finanziata dalla CEE (attraverso il PIM dell'Egeo),

può la Commissione dire:

1. se è stata rispettata la direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾ concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
2. se è stato effettuato uno studio di fattibilità e di durabilità dell'intera opera,
3. se l'utilizzo dei materiali di cui trattasi non osti alla salvaguardia della salute pubblica e
4. quali iniziative essa è in grado di prendere per appor-tare i possibili correttivi all'opera in questione?

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(14 giugno 1991)

1. In base alla normativa comunitaria, lo Stato membro non era obbligato a far eseguire uno studio di impatto ambientale, dato che il progetto fu avviato nel 1987, mentre la direttiva in proposito (85/337/CEE) è entrata in applicazione a decorrere dal luglio 1988.

2. Secondo le informazioni che le autorità greche hanno trasmesso alla Commissione, prima di realizzare il progetto di adduzione d'acqua nel comune di Chios era stato svolto uno studio di fattibilità.

3. Il governo greco è tenuto all'osservanza integrale della normativa comunitaria in proposito, in particolare della direttiva 80/778/CEE⁽¹⁾ concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Dovrà quindi accertarsi che l'impiego del rivestimento delle tubature con catrame di litantrace sia conforme all'obbligo di non superare la concentrazione massima ammissibile per il parametro 56 (idrocarburi policiclici aromatici).

4. Per quanto riguarda un'azione correttiva la Commissione, conscia delle lacune del progetto in parola, solleverà l'argomento nella prossima riunione del comitato di controllo, ossia nel giugno 1991, ed è disposta ad esaminare la possibilità di finanziare le migliorie eventualmente necessarie nel contesto del programma operativo per l'Egeo settentrionale, a condizione che le autorità greche presentino una domanda di aiuto, che sarà esaminata dal competente comitato di controllo.

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 372/91
dell'on. Dorothee Piermont (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee**

(7 marzo 1991)

(91/C 241/33)

Oggetto: Attuazione della risoluzione del Parlamento del 13 settembre 1982 sui giocattoli ispirati alla guerra

Il 13 settembre 1982 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che sollecita varie misure atte a limitare e, in tempi più lunghi, ad impedire la produzione e la diffusione dei giocattoli ispirati alla guerra⁽¹⁾. Tra le richieste formulate: divieto di pubblicità per le armi giocattolo, riconversione produttiva che consenta di sostituire le armi giocattolo con giocattoli che educino alla pace, divieto di realizzare imitazioni di pistole e fucili.

1. Che cosa ha fatto la Commissione per tradurre in atto la volontà del Parlamento?

2. Nel caso in cui la Commissione non abbia ancora adottato misure al riguardo, come intende attivarsi in futuro?

⁽¹⁾ GU n. C 267 dell'11. 10. 1982, pag. 14.

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(7 maggio 1991)

1. Il 3 maggio 1988 è stata adottata la direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.

Si tratta della prima direttiva basata sul «nuovo approccio» all'armonizzazione tecnica; infatti nella direttiva sono definiti soltanto i requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli. L'obiettivo di questa direttiva, basata sulla risoluzione del Consiglio del 23 giugno 1986, concernente il futuro orientamento della politica della Comunità economica europea per la tutela e la promozione degli interessi del consumatore, consiste nel garantire che i giocattoli in commercio non rappresentino un pericolo per la sicurezza e/o la salute dei bambini o di terzi. Inoltre, essa prevede che siano eliminati gli ostacoli agli scambi di «giocattoli sicuri». In considerazione degli obiettivi chiari e precisi della direttiva, non è stato mai prospettato finora di occuparsi degli aspetti citati dall'onorevole parlamentare.

2. Non si prevede al momento attuale di modificare la direttiva riguardante la sicurezza dei giocattoli.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 376/91
degli on. François Guillaume, Henry Chabert,
Mark Killilea e Patrick Lane (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(7 marzo 1991)

(91/C 241/34)

Oggetto: Conseguenze dell'attribuzione di una quota eccessivamente elevata di zucchero al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nell'ambito dei negoziati in seno all'Uruguay Round

Le 870 000 tonnellate di zucchero concesse all'ex Germania dell'Est, un quantitativo notoriamente superiore alla domanda di consumo stimata, potrebbero tradursi ben presto in un'eccedenza di 300 000 tonnellate sul mercato mondiale, autofinanziato dall'industria zuccheriera.

Può la Commissione confermare che l'attuale quota ha carattere transitorio e che non vi saranno oneri supplementari per gli altri produttori europei nell'eventualità di un'eccedenza esportabile?

Non ritiene la Commissione che la concessione all'ex Repubblica democratica tedesca di una quota di zucchero superiore al fabbisogno stimato — che renderà necessario un aumento degli aiuti — rischi di avere conseguenze deleterie e di influenzare l'insieme dei negoziati agricoli in seno all'Uruguay Round in un momento già estremamente difficile?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(21 maggio 1991)

La Commissione ha assegnato in via provvisoria alla Germania, per la regione che corrisponde ai territori dell'ex Repubblica democratica tedesca, le 870 000 t di zucchero menzionate dagli onorevoli parlamentari (regolamento (CEE) n. 2765/90 della Commissione) ⁽¹⁾. In proposito, la decisione definitiva del Consiglio ha stabilito un quantitativo globale di base di 847 000 t (quote A+B) che, con effetto retroattivo dal 1° luglio 1990 (regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio) ⁽²⁾, ha sostituito dette 870 000 t.

Nel formulare la proposta originaria di 870 000 t, la Commissione aveva tenuto conto del criterio abituale della produzione di riferimento in un determinato periodo (1984/1985-1988/1989), nonché del nuovo criterio in base al quale il quantitativo di base da assegnare non deve aumentare in alcun modo l'onere finanziario per gli altri produttori comunitari, secondo il principio dell'autofinanziamento integrale annuo praticato dai produttori, dal 1986/1987. Per la Commissione è chiaro che il quantitativo di 847 000 t infine assegnato rispetta tali condizioni.

Pertanto, l'eccedenza esportabile di 300 000 t menzionata dall'onorevole parlamentare non corrisponde ora alle stime della Commissione sulle eventuali conseguenze finanziarie della decisione definitiva; tali stime indicano un'eccedenza inferiore a 140 000 t.

Nella sua proposta di ridurre il livello del sostegno e della protezione formulata nell'ambito dell'«Uruguay Round», la Comunità ha espresso una riserva sulla quantificazione dell'aiuto nell'ex Repubblica democratica tedesca. È evidente che l'estensione della politica agricola comune a detto territorio aumenterà il sostegno complessivo nella Comunità: occorre quindi stabilire la procedura necessaria per determinare detto livello per tutti i prodotti dell'ex Repubblica democratica tedesca. La Commissione si rende conto che durante i negoziati si dovrà discutere l'entità del sostegno per la Comunità, ivi compresa l'ex Repubblica democratica tedesca, ma non ritiene che lo zucchero crei problemi specifici rispetto ad altri prodotti.

⁽¹⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 405/91

dell'on. Hemmo Muntingh (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 marzo 1991)

(91/C 241/35)

Oggetto: Trasporto di rifiuti pericolosi verso la Polonia

Recentemente è stato scoperto nel porto di Rotterdam un carico di concentrato di zinco destinato alla Polonia che — come un controllo ha potuto dimostrare — non era accompagnato da tutta la documentazione CEE. In realtà è possibile ottenere zinco dai rifiuti, ma la concentrazione è bassa e i rifiuti residui sono altamente inquinanti.

1. Detto trasporto ha ricevuto dalle autorità polacche competenti la necessaria autorizzazione a norma dell'articolo 3 della direttiva 84/631/CEE ⁽¹⁾?
2. La Polonia, in quanto paese destinatario, dispone della necessaria capacità per lo smaltimento dei rifiuti che, sempre ai sensi della direttiva 84/631/CEE, deve essere tecnicamente adeguata?
3. Come spiega la Commissione che la direttiva 84/631/CEE possa essere così violata e quali iniziative prende per combattere situazioni del genere?
4. Non ritiene la Commissione che tutti i trasporti di sostanze pericolose debbano essere per quanto possibile limitati? È disposta la Commissione a considerare la possibilità di introdurre nella sua nuova proposta un divieto di tutte le esportazioni di rifiuti pericolosi senza alcuna distinzione tra Stati ACP e altri paesi terzi?

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 31.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(14 maggio 1991)

La Commissione non dispone di informazioni sufficientemente precise per poter rispondere alle varie domande poste dall'onorevole parlamentare in relazione al caso sollevato. La Commissione si rivolge alle autorità competenti per ottenere le informazioni necessarie al riguardo, al fine di poter verificare se la legislazione comunitaria in materia, ed in particolare la direttiva 84/631/CEE, sia stata applicata correttamente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 456/91

dell'on. Solange Fernex (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 marzo 1991)

(91/C 241/36)

Oggetto: Discarica di Rédange, Francia

Dopo Grosbliederstroff un nuovo progetto di stoccaggio e trattamento di rifiuti riguarda Rédange, un comune

della Lorena sito alla frontiera lussemburghese: si parla della cifra enorme di 500 000 tonnellate a termine di cui soltanto il 25 % proverrebbero dalla Francia.

Mentre la CEE opera sulla base di criteri ecologici che mirano alla riduzione dei rifiuti;

mentre la regione lorena ha appena istituito il proprio piano regionale dell'ambiente con un programma per la gestione dei rifiuti, in particolare di quelli industriali;

mentre il prefetto della regione ha appena creato una commissione che raggruppa tutte le parti interessate dal problema dei rifiuti in Lorena;

mentre gli abitanti della regione lorena e del Lussemburgo rifiutano all'unanimità questa nuova insidiosa occupazione dello spazio rurale in grado di alterare gravemente le risorse idriche e le risorse paesaggistiche di qualità.

Si vuol sapere se la Commissione abbia concesso aiuti per la realizzazione di studi di fattibilità e/o per l'attuazione di questo complesso di riciclaggio di rifiuti (classe 2) e se questo progetto rientri nel quadro di un programma europeo (PED-ENVIREG).

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(13 maggio 1991)

La Commissione non ha concesso aiuti al progetto citato dall'onorevole.

Il comune in questione non rientra nella zona del polo europeo di sviluppo e non può beneficiare dell'iniziativa ENVIREG.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 464/91

dell'on. Mary Banotti (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 marzo 1991)

(91/C 241/37)

Oggetto: Progetto «Rete aperta» tra le regioni e l'Europa orientale

La Commissione ha proposto un progetto «Rete aperta» mirante a collegare regioni e città della Comunità con l'Europa orientale. Potrebbe la Commissione fornire dei dettagli sul tipo di attività da finanziare sotto l'egida di questa iniziativa e specificare se si tratti di un progetto *tantum* o se sia nelle intenzioni della Commissione continuare tale programma per un certo numero di anni?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(13 giugno 1991)

Il progetto «Rete aperta» è un'iniziativa adottata da un gruppo di autorità regionali della Comunità per promuovere la reciproca collaborazione nella realizzazione di collegamenti con controparti nell'Europa orientale. Tale collaborazione può essere sovvenzionata in numerosi settori di competenza delle autorità regionali o comunali, fra i quali si possono annoverare:

- le strutture amministrative regionali e comunali,
- le finanze comunali,
- lo sviluppo economico regionale,
- la promozione delle PMI,
- l'ambiente,
- la programmazione urbana e regionale.

L'iniziativa «Rete aperta», che verrà attuata per due anni come progetto pilota, è sovvenzionata in quanto tale a norma dell'articolo 10 del regolamento del FESR.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 468/91

dell'on. Mary Banotti (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 marzo 1991)

(91/C 241/38)

Oggetto: Assistenza tecnica per quanto riguarda i fondi strutturali per l'Irlanda

La Commissione ha approvato 2,3 milioni di Ecu per attività di assistenza tecnica in Irlanda concernenti i fondi strutturali. Potrebbe la Commissione fornire un elenco analitico dei destinatari, in particolare specificando gli importi accordati per spese di segreteria ed altre spese dei gruppi regionali di valutazione e gruppi di controllo?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(28 maggio 1991)

L'importo di 2,3 milioni di Ecu stanziato per l'assistenza tecnica sarà disponibile ai seguenti fini:

- lo svolgimento di valutazioni esterne dei programmi operativi in materia di industria e di perifericità,
- uno stanziamento supplementare destinato alle infrastrutture per la formazione professionale e al programma operativo per la preparazione dei formatori a complemento dell'assistenza tecnica già disponibile,

- spese di materiale e di formazione connesse alle esigenze di controllo dei programmi operativi in generale, che possono riguardare non solamente i servizi direttamente responsabili, ma anche altri servizi ed organismi che forniscono un contributo significativo,
- costi pubblicitari sostenuti durante lo svolgimento dei QCS conformemente alle disposizioni stabilite dalla Commissione in questo settore,
- valutazioni intermedie dei programmi,
- valutazioni relative ad altri aspetti del QCS che includono lavori preparatori in vista di un altro eventuale QCS.

Inoltre, le spese di segreteria e di altro tipo dei comitati regionali di valutazione verranno cofinanziate mediante l'importo di 5 milioni di Ecu già previsto per l'assistenza tecnica nell'ambito del quadro comunitario di sostegno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 475/91

dell'on. Anita Pollak (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 marzo 1991)

(91/C 241/39)

Oggetto: Minaccia per i trichechi dell'Alaska

Con riferimento alle risposte date alle interrogazioni orali n. H-603/90 e H-691/90 ⁽¹⁾ e all'interrogazione scritta n. 1417/90 ⁽²⁾, quale è stato il risultato dai controlli, effettuati dalla Commissione, sulle autorizzazioni per l'importazione di avorio ricavato dai trichechi dell'Alaska?

Ha esaminato la Commissione il rapporto del 1988 elaborato dal professor Fay dell'Università di Fairbanks, in cui si afferma che la suddetta specie è minacciata? Esiste una qualche possibilità di trasporre questa specie dall'allegato II all'allegato I del trattato CITES?

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo n. 3-391 del giugno 1990.

⁽²⁾ GU n. C 28 del 4. 2. 1991, pag. 20.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(3 maggio 1991)

Dalle informazioni trasmesse dagli Stati membri, su richiesta della Commissione per un più attento controllo delle importazioni di avorio di zanna di tricheco in base al regolamento (CEE) n. 3626/81 del Consiglio ⁽¹⁾, non risulta alcun aumento di tali importazioni da quando è stata vietata l'importazione di avorio di zanna di elefante africano.

Il comitato della convenzione, istituito in virtù dell'articolo 19 del relativo regolamento, valuterà se il tricheco (*Odobenus rosmarus*) debba essere protetto inserendolo

nell'appendice II della convenzione CITES. Ciò potrebbe sfociare nel proporre tale inclusione alla conferenza del marzo 1992 delle parti firmatarie della CITES.

La Commissione fa presente che la specie è attualmente inserita nell'appendice III della convenzione e non nell'appendice II come indicato dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. L 384 del 31. 12. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 487/91

dell'on. Arthur da Cunha Oliveira (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 marzo 1991)

(91/C 241/40)

Oggetto: Guida alle iniziative e ai programmi comunitari

Visto che le iniziative e i programmi comunitari si contano ormai a decine e vengono indicati con sigle esoteriche,

vista l'ottima esperienza fatta recentemente con la pubblicazione di una «Guida alle iniziative comunitarie» intervenute in seguito alla riforma dei fondi strutturali,

può la Commissione far sapere:

1. se ritiene utile l'idea di pubblicare una guida che contenga tutte le iniziative e i programmi comunitari esistenti, da aggiornarsi periodicamente, e,
2. qualora l'idea sia già stata esaminata, quando sarà possibile disporre di una guida del genere, sulla falsariga di quella già esistente per le iniziative derivanti dalla riforma dei fondi strutturali?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(20 giugno 1991)

1. Esistono già varie guide settoriali riguardanti non solo le iniziative comunitarie relative ai fondi strutturali, come indicato dall'onorevole parlamentare, ma anche la ricerca, i programmi di scambio, le azioni destinate alle PMI, ecc.

Tuttavia, la Commissione riconosce l'interesse di mettere a disposizione del pubblico europeo una guida sintetica di presentazione dell'insieme delle iniziative e dei programmi comunitari. Essa esaminerà pertanto il progetto di un'opera del genere.

La Commissione informa inoltre l'onorevole parlamentare che sono attualmente allo studio le condizioni per la messa a punto di una guida delle fonti di informazione comunitarie.

2. È attualmente difficile prevedere quando la guida oggetto del quesito dell'onorevole parlamentare sarà disponibile, tenuto conto della complessità del progetto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 489/91

dell'on. Dieter Rogalla (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 marzo 1991)

(91/C 241/41)

Oggetto: Direttiva sulla responsabilità dei liberi professionisti (prestatori di servizi)

1. Quali principi ispirano la direttiva sulla responsabilità dei liberi professionisti (prestatori di servizi), ad esempio il metodo della media ponderata o l'esigenza della massima sicurezza dei consumatori?

2. Quali contatti hanno avuto luogo concretamente fra le organizzazioni professionali interessate dei vari Stati membri e gli uffici della Commissione prima dell'emanazione della direttiva; quando e dove hanno avuto luogo questi contatti e a quale livello tecnico?

3. La Commissione condivide la mia opinione che le prestazioni intellettuali di avvocati, consulenti fiscali, architetti, ecc., non possono sottostare a una garanzia analoga a quella applicabile ad oggetti o prodotti difettosi?

4. La Commissione è comunque disposta ad adoperarsi affinché negli ordinamenti giuridici degli Stati membri vengano inseriti principi di responsabilità tali per cui non si producano inversioni di tendenza nelle tradizionali relazioni fra i firmatari di contratti di prestazioni di servizi e di contratti d'opera?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(19 giugno 1991)

1 e 3. La proposta di direttiva sulla responsabilità dei liberi professionisti (prestatori di servizi) ha carattere orizzontale, in quanto concerne tutti i servizi che possono arrecare danno alla salute, all'integrità fisica delle persone o dei beni privati. Non si tratta quindi di una proposta di direttiva riguardante specificamente le professioni liberali.

Quanto agli avvocati e ai consulenti fiscali, la Commissione ritiene che i loro servizi esulino dal campo di applicazione della proposta di direttiva in questione giacché non sono suscettibili di provocare un danno diretto all'integrità fisica delle persone o dei beni.

2 e 4. Nel corso dell'elaborazione della direttiva, i servizi della Commissione hanno organizzato vari incontri e consultazioni con gli ambienti professionali interessati.

Quanto al settore sanitario, i servizi della Commissione stanno attualmente esaminando gli eventuali elementi di una direttiva specifica.

Infine, nel settore dell'edilizia, sono stati creati di recente, per elaborare i testi di base della proposta di direttiva specifica del settore, quattro gruppi di lavoro composti di esperti appartenenti alle associazioni europee interessate, con il compito di trattare in particolare le responsabilità delle parti che intervengono nella costruzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 490/91

dell'on. Luigi Moretti (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 marzo 1991)

(91/C 241/42)

Oggetto: Aiuti in favore della zona carbonifera di Cave del Predil

Nel comune di Cave del Predil, nella regione Friuli-Venezia Giulia, da più di una settimana 32 minatori stanno effettuando uno sciopero affinché la miniera, unica risorsa di lavoro del paese, non venga chiusa.

Allo sciopero partecipa tutta la comunità del paese e dei paesi limitrofi. Alla luce di quanto precede, può la Commissione far sapere:

1. se la regione Friuli-Venezia Giulia o le altre autorità competenti italiane hanno presentato un piano di aiuto per la zona sopraccitata in base al programma comunitario RECHAR;
2. se non ritiene necessario riproporre lo stesso programma e aumentare la cifra in dotazione allo stesso;
3. quali mezzi d'informazione e pubblicità ha usato per far conoscere il programma RECHAR;
4. se pensa di approvare un piano d'emergenza d'aiuto per la comunità colpita da questa crisi?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(8 maggio 1991)

La comunicazione agli Stati membri concernente il programma RECHAR (*) espone i criteri geografici di ammissibilità all'iniziativa in questione. Il punto 5 definisce ammissibili le zone che avevano almeno 1 000 persone occupate nell'industria carbonifera nel 1984 e che, da quell'anno, hanno perso almeno 1 000 posti di lavoro in tale settore (ivi compresi i posti di lavoro minacciati o la cui soppressione è stata pubblicamente annunciata in anticipo). Al punto 12 della medesima comunicazione si invitano gli Stati membri a presentare alla Commissione, entro il 27 aprile 1990, proposte relative ad una definizione

dettagliata delle zone carboniere. La comunicazione RECHAR è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 27 gennaio 1990 e trasmessa alle rappresentanze permanenti degli Stati membri.

La Commissione non ha ricevuto da parte delle autorità italiane alcuna richiesta d'includere Cave del Predil tra le zone ammissibili al programma RECHAR.

(¹) GU n. C 20 del 27. 1. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 499/91

dell'on. Stephen Hughes (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1991)

(91/C 241/43)

Oggetto: Impronte digitali

La Commissione è al corrente del fatto che le tecniche per il prelievo delle impronte digitali e i requisiti che determinano l'accettabilità delle prove basate sulle impronte digitali variano da Stato membro a Stato membro?

Quale iniziativa è stata adottata per standardizzare le norme circa le prove in questo settore dell'attività poliziesca e per introdurre condizioni di compatibilità in altri settori dell'attività legale e poliziesca?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(20 giugno 1991)

La Commissione è al corrente dei problemi posti dai diversi sistemi tecnici e dai diversi regimi giuridici in materia di impronte digitali cui l'onorevole parlamentare fa riferimento.

Tuttavia tale materia non rientra nella competenza della Comunità bensì in quella degli Stati membri.

Le questioni connesse con la cooperazione intergovernativa in materia di polizia scientifica e tecnica sono discusse nell'ambito del gruppo TREVI II ai cui lavori la Commissione non partecipa. È soltanto dall'inizio dell'anno che essa è invitata a seguire in qualità di osservatore i lavori del gruppo TREVI 92, preposto al coordinamento dei lavori dei gruppi TREVI I-III.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 502/91

dell'on. Ib Christensen (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1991)

(91/C 241/44)

Oggetto: Mancato rispetto del programma di sviluppo della flotta peschereccia

In base a quanto riferito da «Havfiskeren» del 14 febbraio 1991 soltanto quattro paesi comunitari (la Germania, l'Irlanda, il Portogallo e la Danimarca) si sarebbero conformati alla decisione comunitaria concernente una riduzione della flotta peschereccia.

Ciò nonostante la CEE ha concesso alla Spagna, all'Italia e alla Francia aiuti dell'ordine di milioni per la costruzione di nuove imbarcazioni. Rispetto agli obiettivi approvati la Francia ha un'eccedenza di capacità pari a 8 000 tonnellate di stazza lorda, cifra che per la Spagna ammonta a 58 000 TSL e per la Gran Bretagna ad almeno 40 000 TSL.

Quali misure intende adottare la Commissione nei confronti di quei paesi che non rispettano il programma di sviluppo per la flotta peschereccia?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 587/91

dell'on. Niels Kofoed (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1991)

(91/C 241/45)

Oggetto: Programmi di sviluppo pluriennali 1987-1991 — Riduzione della capacità di cattura

Nel periodo coperto dal programma di sviluppo pluriennale 1987-1991 solo quattro paesi, Danimarca, Repubblica federale, Irlanda e Portogallo, sono riusciti a ridurre la capacità di cattura nella misura prevista dal programma stesso.

I rimanenti Stati membri non hanno invece rispettato tale programma: essi non hanno ridotto nella misura prevista la capacità di cattura o addirittura l'hanno aumentata; per i Paesi Bassi e la Gran Bretagna non si dispone poi di informazioni sufficienti.

Spagna, Francia e Italia, che non hanno ridotto la loro capacità di cattura, hanno però ottenuto sovvenzioni per la costruzione di nuove imbarcazioni.

Quali misure intende adottare la Commissione nei confronti dei paesi che non hanno rispettato il programma di sviluppo?

**Risposta comune data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

alle interrogazioni n. 502/91 e 587/91

(6 maggio 1991)

Nei casi in cui uno Stato membro non riesca a raggiungere o raggiunga solo in parte gli obiettivi annuali di riduzione

della capacità fissati nel programma pluriennale d'orientamento adottato per la flotta peschereccia, i progetti di costruzione di navi da esso presentati non sono presi in considerazione dalla Commissione ai fini della concessione di un contributo finanziario.

La Commissione riconosce la necessità di rafforzare questa misura particolare per far sì che gli Stati membri prendano le opportune iniziative per conformarsi alle disposizioni del regolamento pertinente e dei programmi pluriennali d'orientamento. Attualmente si sta procedendo ad un riesame per stabilire se possano essere intraprese azioni supplementari compatibili con i vincoli imposti dal regolamento (CEE) n. 4028/86 ⁽¹⁾.

Nel secondo turno di decisioni nell'ottobre e dicembre 1990 la Commissione, nel quadro del regolamento (CEE) n. 4028/86, ha finanziato progetti di costruzione di navi solo in Germania, in Portogallo e in Irlanda, in quanto questi Stati membri avevano presentato informazioni complete con un margine di tempo sufficiente per stabilire che erano in grado di raggiungere entro il 1990 gli obiettivi del programma sulla riduzione della capacità.

Per quanto riguarda la Spagna, la Francia e l'Italia nell'ottobre 1990 è stata presa solo una decisione di massima, in quanto le informazioni complete sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione della capacità non sono state fatte pervenire con un margine di tempo sufficiente per l'esame dei dati presentati.

Nei mesi di novembre e dicembre 1990 si è proceduto all'esame dei dati in questione e sono pervenute informazioni complementari che hanno permesso alla Commissione di convincere il comitato permanente per le strutture della pesca in data 11 dicembre 1990 che questi Stati membri sarebbero stati in grado di raggiungere gli obiettivi fissati per il 1990. Il 18 dicembre 1990, sulla base delle informazioni fornite sulla riduzione della capacità, la Commissione si è dunque impegnata a finanziare progetti di costruzione di navi a favore della Spagna, della Francia e dell'Italia.

Va altresì rilevato che progetti di costruzione relativi a determinati tipi di navi e a determinate zone possono essere presi in considerazione ai fini di un contributo finanziario al di fuori dagli obiettivi di riduzione della capacità fissati nei programmi pluriennali d'orientamento. Nel secondo turno di decisioni del 1990 questo principio è stato applicato alla Francia per otto progetti a favore dei dipartimenti d'oltremare, nei quali non sono stati fissati limiti di capacità.

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 509/91

dell'on. Pierre Bernard-Reymond (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1991)

(91/C 241/46)

Oggetto: Soppressione dell'aiuto alla qualità del latte nelle zone montane

La Commissione è intervenuta presso il governo francese per dissuaderlo dal sopprimere l'aiuto di 2,9 centesimi per

litro di latte concesso nelle zone montane per favorire una produzione di qualità?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(4 giugno 1991)

La Commissione non è intervenuta presso il governo francese per dissuaderlo dal sopprimere l'aiuto menzionato dall'onorevole parlamentare.

A seguito di altre interrogazioni di membri del Parlamento europeo ⁽¹⁾, la Commissione ha invece invitato il governo francese a notificare la misura in questione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. La notificazione non è ancora pervenuta.

La Commissione non mancherà di pronunciarsi sulla compatibilità della misura con le disposizioni dell'articolo 92 del trattato CEE e di informarne il governo francese.

⁽¹⁾ Interrogazioni scritte n. 2832/90 dell'on. Marleix e n. 2856/90 dell'on. Douste-Blazy — GU n. C 187 del 18. 7. 1991, pag. 11.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 520/91

dell'on. Annemarie Goedmakers (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1991)

(91/C 241/47)

Oggetto: Rispetto dei diritti umani nel Ciad

Nel corso di una visita nel Ciad dal 27 aprile al 12 maggio 1990 ho avuto un colloquio, il 12 maggio, con il rappresentante della CE in questo paese. In questa occasione ho accennato ai risultati di un'indagine di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani nel Ciad (Ciad: Political prisoners held in secret — calling the government to account — 5 febbraio 1990).

Uno delle più importanti conclusioni del rapporto è che nel periodo 1985/1989 sono scomparsi 400 prigionieri politici. Nel colloquio con il rappresentante della CE è stata disconosciuta la gravità della situazione, per cui egli non ha ravvisato l'opportunità di riconnettersi conseguenze formali sul piano delle relazioni tra la Comunità europea e il Ciad. Infatti aveva chiesto chiarimenti nel corso di un colloquio informale con Habré ed aveva ricevuto, a suo parere, soddisfazione.

1. È la Commissione a conoscenza del rapporto di Amnesty International del febbraio 1990?

2. È essa a conoscenza delle notizie riportate dalla stampa secondo cui nella cinta del palazzo presidenziale di Habré si trovavano camere di tortura?
3. Dovrebbero i rappresentanti della CE presentare una relazione periodica sul paese in cui rappresentano la CE, per quanto concerne la situazione sociale in generale e la situazione dei diritti umani in particolare, in altre parole, segue essa un sistema di relazioni sistematiche?
4. In caso affermativo, qual è il contenuto delle relazioni del rappresentante della CE nel Ciad sulla situazione dei diritti umani nel periodo 1985-1990?
5. Ritiene la Commissione che il 12 maggio 1990 il suo rappresentante nel Ciad abbia espresso un giudizio adeguato/corretto sulla situazione dei diritti umani in quel paese?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(19 giugno 1991)

La Commissione è a conoscenza del rapporto di Amnesty International del febbraio 1990 nonché delle camere di tortura situate nella cinta del palazzo presidenziale di Hissein Habré.

I delegati della Commissione presentano delle relazioni periodiche, a carattere riservato, sui paesi presso i quali sono accreditati, relazioni che, fra l'altro, trattano della situazione dei diritti umani.

La Commissione non è in grado di formulare osservazioni sulla riunione svoltasi il 12 maggio 1990, ma ha completa fiducia nel suo delegato del Ciad.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 544/91

dell'on. Jacques Tauran (DR)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 marzo 1991)

(91/C 241/48)

Oggetto: Trasporto marittimo di animali destinati alla macellazione

Il trasporto marittimo di animali destinati alla macellazione comporta una serie di problemi in ordine al loro benessere. Sono notorie le condizioni esistenti sulle navi che trasportano cavalli vivi dal Sudamerica alla Francia. Il sovraffollamento e il caldo hanno provocato la morte di migliaia di ovini nel corso del trasporto dall'Australia o dalla Nuova Zelanda verso il Medio Oriente.

Considerato che, in termini di qualità, non si può distinguere tra carne refrigerata e carne macellata di fresco, non pensa la Commissione di applicare una limitazione ai tempi di viaggio degli animali vivi destinati alla macella-

zione, come precisato nella proposta di direttiva COM(89) 322 (collegando i tempi massimi di viaggio al numero di volte in cui vengono nutriti ed abbeverati oppure, come auspicato in una risoluzione del Parlamento europeo, stabilendo un tempo massimo di otto ore) per tutti gli animali destinati ad essere macellati immediatamente o entro un certo limite di tempo dall'arrivo a destinazione e che siano stati trasportati per via marittima, nell'ambito degli scambi intracomunitari come in quello degli scambi dalla Comunità verso paesi terzi o da questi ultimi verso la Comunità? Intende inoltre estendere tale principio agli animali trasportati da navi registrate in uno Stato membro della Comunità e alle navi di paesi terzi che sostino in un porto della CE?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(7 maggio 1991)

L'anno scorso il Parlamento europeo ha espresso il suo parere sulla proposta, presentata dalla Commissione, di un regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante il trasporto (1). La Commissione ha accettato taluni emendamenti presentati dal Parlamento modificando di conseguenza la propria proposta al Consiglio (2).

Nella proposta riveduta, la Commissione ha ora accettato il principio secondo il quale è possibile oggi evitare di trasportare animali vivi a grande distanza a scopo di macellazione. La proposta è modificata nei seguenti punti:

L'articolo 6 della proposta originaria è stato modificato con l'inserimento del seguente nuovo paragrafo:

«Gli animali destinati alla macellazione non possono essere trasportati in viaggi di durata superiore al periodo massimo stabilito conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a).»

L'articolo 15, paragrafo 1, lettera a) impone alla Commissione, conformemente alla procedura del comitato consultivo, di stabilire per ciascuna categoria di animali gli adeguati intervalli per il riposo, l'alimentazione e l'abbeveramento. La modifica ora da noi proposta intende far corrispondere questi intervalli alla durata del percorso fino al macello.

Nell'ambito del comitato scientifico veterinario, la Commissione sta tuttora esaminando la preparazione di queste norme, tenendo presenti tutte le informazioni scientifiche in materia.

La proposta e le norme citate più sopra, una volta adottate, riguarderanno non soltanto il trasporto di animali vivi tra Stati membri ed il transito attraverso i territori di detti Stati, ma anche il trasporto tra la Comunità ed i paesi terzi.

In base al nuovo testo della proposta, le navi battenti la bandiera di uno Stato membro ma che effettuano spedizioni tra due paesi terzi non sono tenute all'osservanza del nuovo progetto di regolamento.

Si dovrà invece esaminare più accuratamente la posizione di una nave di un paese terzo che entra in un porto comunitario ma che non vi carica né vi scarica animali.

(¹) Doc. COM(89) 322 def., GU n. C 214 del 21. 8. 1989.

(²) Doc. COM(90) 238 def., GU n. C 154 del 23. 6. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 558/91
dell'on. Filippos Pierros (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(26 marzo 1991)
(91/C 241/49)

Oggetto: Efficace diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitarie

Come risulta dall'articolo 130G del trattato di Roma, una delle azioni fondamentali nell'ambito della politica comunitaria di ricerca e sviluppo tecnologico consiste nella diffusione e nella valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitarie.

Malgrado l'evidente utilità di tale obiettivo, il meccanismo comunitario oggi esistente (SPRINT, STRIDE, ecc.) resta inequivocabilmente frammentario, incompleto, accademico e senza il necessario coordinamento. I dati statistici disponibili per il settore della diffusione dei risultati della ricerca e della tecnologia sono poco rilevanti soprattutto per quanto riguarda le regioni comunitarie e l'obiettivo della coesione economica e sociale.

Alla luce di questa situazione, è assolutamente necessario elaborare un meccanismo comunitario di diffusione della ricerca e della tecnologia che copra globalmente i programmi comunitari, abbia efficacia e assuma tratti imprenditoriali e funzionali.

Qual è in proposito la posizione della Commissione? Può essa precisare le misure che intende adottare per raggiungere l'obiettivo sopra auspicato?

Risposta data dal sig. Pandolfi
in nome della Commissione
(17 maggio 1991)

Il programma specifico VALUE, nell'ambito del secondo programma quadro (1987-1991), è finalizzato ad agevolare la diffusione e la valorizzazione dei risultati derivanti

dai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico.

Tale programma, di una durata di 4 anni, dispone di risorse per 18 milioni di Ecu. La sua attuazione ha già consentito di realizzare alcune azioni, tra le quali si può notare in particolare: l'istituzione di un servizio di informazione sperimentale (CORDIS), composto di più basi di dati sui programmi, progetti e risultati pubblicati, la realizzazione di numerosi progetti di valorizzazione selezionati mediante bandi di gara, la costituzione di un elenco di esperti e consulenti europei in materia di valorizzazione, il lancio di due azioni pilota in Portogallo e in Grecia destinate a creare centri «relais» per la promozione della R&ST comunitaria. Parallelamente sono state adottate iniziative per sviluppare la collaborazione tra il programma VALUE, gli altri programmi di R&ST e le attività che contribuiscono al rafforzamento del tessuto industriale europeo e a una migliore coesione economica e sociale (SPRINT, STRIDE, iniziative a favore delle PMI, progetto Eurotech Capital . . .).

Tali azioni dovrebbero essere proseguite ed estese con l'attuazione dell'azione centralizzata per la diffusione e la valorizzazione prevista dal terzo programma quadro (1990-1994), che è oggetto di una proposta di decisione del Consiglio, attualmente all'esame del Parlamento europeo, secondo la procedura definita all'articolo 130 Q, paragrafo 2. Tale proposta prevede, infatti, la continuazione delle principali azioni intraprese dal programma VALUE e la creazione di una vera e propria rete di centri «relais» sul territorio comunitario.

Come si vede, i meccanismi comunitari di trasferimento di tecnologia e di valorizzazione dei risultati della R&ST vengono posti in essere progressivamente in modo da ottimizzare, soprattutto nelle zone comunitarie periferiche, l'utilizzazione delle conoscenze derivanti dai programmi specifici di R&ST.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 568/91
dell'on. Nicole Fontaine (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(26 marzo 1991)
(91/C 241/50)

Oggetto: Creazione di una scuola europea di amministrazione

Può la Commissione far conoscere la sua opinione sulla proposta, apparentemente discussa e approvata dal consiglio di amministrazione dell'istituto universitario europeo, di creare una scuola europea di amministrazione intesa a preparare i quadri speciali destinati ad occupare alte funzioni nelle Istituzioni della Comunità europea?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**
(11 giugno 1991)

Il consiglio superiore dell'istituto universitario europeo non ha né discusso, né a fortiori approvato, una proposta del genere di quella menzionata dall'onorevole parlamentare.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 577/91
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee**
(26 marzo 1991)
(91/C 241/51)

Oggetto: Centri di inseminazione artificiale

A proposito della direttiva 88/407/CEE ⁽¹⁾ può la Commissione indicare se a partire dal 1° gennaio 1993 saranno ancora possibili per l'inseminazione artificiale scambi all'interno di uno stesso Stato membro da parte di centri risultati non esenti da IBR?

Sembra infatti che nei vari Stati membri le interpretazioni a proposito degli scambi di sperma esente da IBR all'interno di uno Stato membro non siano concordi.

In Belgio, ad esempio, non saranno ammesse esportazioni verso altri Stati membri, ma ci si chiede se con riferimento alla direttiva 88/407/CEE due centri che non sono esenti da IBR potranno continuare, anche dopo il 1993, i loro scambi all'interno del paese.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**
(13 maggio 1991)

Attualmente, la direttiva 88/407/CEE è applicabile unicamente agli scambi intracomunitari di sperma. È logico tuttavia che il suo campo di applicazione dovrà essere esteso, a suo tempo, anche agli scambi all'interno di uno stesso Stato membro.

Quest'anno la Commissione presenterà alcune proposte intese ad escludere i tori non esenti da IBR dalla produzione di sperma destinato all'esportazione verso altri Stati membri. Naturalmente, verrà concesso un certo lasso di tempo per realizzare quanto previsto, nonché per esaurire le scorte di sperma già esistenti. Infine, questa disposizione dovrà essere applicata anche ai tori da monta che producono unicamente per il mercato nazionale. È previ-

sta la definizione di un metodo d'analisi che permetta l'impiego totale delle scorte senza un ulteriore rischio di propagazione della malattia.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 584/91
dell'on. Gerhard Schmid (S)
alla Commissione delle Comunità europee**
(26 marzo 1991)
(91/C 241/52)

Oggetto: Vasi da fiori realizzati con carta riciclata

In occasione della fiera del giardinaggio tenutasi nel gennaio 1991 a Veitshöchheim, nella Repubblica federale di Germania, sono stati presentati dei vasi da fiori realizzati in via sperimentale con carte riciclate.

1. È la Commissione a conoscenza del fatto che nella Repubblica federale di Germania alcuni produttori vendono già vasi da fiori realizzati con carta riciclata anziché con polipropilene?
2. Quali iniziative intende adottare al fine di ridurre l'utilizzo di polipropilene, che causa problemi a livello di smaltimento dei rifiuti?
3. Sono in corso in altri paesi della CE esperimenti volti a sostituire un prodotto sintetico come il polipropilene con materiali ecologicamente più sicuri, ad esempio nella produzione di vasi da fiori? E se sì, quali?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**
(6 maggio 1991)

La Commissione è a conoscenza dell'utilizzazione di carta riciclata per la fabbricazione di alcuni prodotti come, per esempio, i vasi da fiori in cui viene utilizzata carta riciclata invece di polipropilene.

Per ridurre l'impatto sull'ambiente dei prodotti di largo consumo ed, in particolare, per prevenire la formazione di rifiuti non riciclabili e non biodegradabili, la Commissione ha proposto di istituire un sistema comunitario per l'attribuzione di un'etichetta ecologica ai prodotti meno nocivi per l'ambiente e che abbiano su di esso un'incidenza globale di gran lunga inferiore rispetto a quella di altri prodotti ⁽¹⁾. L'etichetta ha quindi una duplice funzione: quella di incoraggiare i fabbricanti a creare alternative meno dannose per l'ambiente, e quella di informare il consumatore per orientarne le scelte.

Si può quindi prevedere che questo meccanismo commerciale così messo a punto avrà come risultato quello di sostituire un gran numero di sostanze e materiali con altri meno nocivi per l'ambiente.

I criteri saranno uniformi e saranno applicabili in tutta la Comunità.

⁽¹⁾ GU n. C 75 del 20. 3. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 599/91

dell'on. James Scott-Hopkins (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
 (15 aprile 1991)
 (91/C 241/53)

Oggetto: Carta europea dell'ambiente per l'Europa

Ha ricevuto la Commissione una copia del pamphlet della Fabian Society n. 543 (redatto da Nick Robins) in cui si sostiene l'esigenza di una Carta dell'ambiente per l'Europa? Intende presentare proposte a tal fine?

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione
 (7 maggio 1991)

La Commissione è al corrente del problema presentato nel pamphlet, ma per il momento essa non ha in progetto di presentare alcuna proposta per una Carta dell'ambiente per l'Europa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 664/91

dell'on. Maria Santos (V)
alla Commissione delle Comunità europee
 (16 aprile 1991)
 (91/C 241/54)

Oggetto: Situazione nel Timor orientale

I continui e sempre più gravi atti di violenza perpetrati dalle forze indonesiane nei confronti del popolo Maubere rendono quanto mai attuale la situazione del Timor orientale.

L'illegittima occupazione di una nazione, il cui diritto all'autodeterminazione è stato inequivocabilmente sancito dall'ONU e condannato in varie risoluzioni, costituisce una flagrante violazione delle più elementari norme del diritto internazionale.

Le forze occupanti hanno perpetrato un autentico genocidio con violazioni sistematiche dei diritti umani e tentativi di dissolvere completamente l'identità timorese a cui si è aggiunto, recentemente, l'accordo tra l'Australia e l'Indonesia per lo sfruttamento del petrolio nel Mare di Timor.

Più che del saccheggio di risorse naturali si tratta della ripartizione di un bottino ottenuto in seguito ad un'annessione illegittima, ulteriore evidente esempio della manifesta violazione delle norme del diritto internazionale che coinvolge un paese membro delle Comunità europee, il Portogallo, che amministra il territorio.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. Quali iniziative ha adottato o intende adottare ai fini dell'applicazione integrale delle risoluzioni dell'ONU sul Timor orientale?

2. Si sono compiuti passi presso il governo australiano per denunciare la violazione del diritto internazionale di cui si sta rendendo responsabile?

Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione
 (3 luglio 1991)

La Commissione segue con estrema attenzione gli sviluppi della situazione nel Timor orientale, particolarmente per quanto riguarda i diritti dell'uomo. Ogni qualvolta si presenti l'occasione, la Commissione non manca di manifestare al governo indonesiano il proprio attaccamento allo scrupoloso rispetto di tali diritti.

La Commissione è convinta che solo un negoziato pacifico tra le parti in conflitto, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, possa portare ad una soluzione equa, duratura e riconosciuta a livello internazionale della questione del Timor orientale e apporta il proprio sostegno alle azioni poste in essere in questo senso dal segretario generale delle Nazioni Unite.

Circa l'eventualità di compiere passi a livello comunitario presso il governo australiano cui accenna l'onorevole parlamentare, nulla fino ad ora è stato previsto. Da parte sua, la Commissione non è investita di mandato legale per prendere l'iniziativa di un'azione di questo tipo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 679/91

dell'on. Diego de los Santos López (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
 (19 aprile 1991)
 (91/C 241/55)

Oggetto: Olive da tavola

La produzione di olive da tavola, di grande importanza socioeconomica nella provincia di Siviglia, si trova in una grave situazione di crisi con una conseguente grave diminuzione di reddito non solo per gli agricoltori ma anche per il settore agroindustriale. Tutto ciò provoca una sensazione di incertezza nel settore che potrebbe provocare la riconversione della produzione verso settori già eccedentari nella Comunità (cereali...). D'altro canto, le ripercussioni in materia occupazionale possono essere molto gravi.

Tenendo conto della proposta di regolamento su un regime di aiuti alle olive da tavola del 22 luglio 1990, quali sono i motivi per cui la Commissione non ha inserito definitivamente tale settore nella regolamentazione comunitaria?

La Commissione sarebbe disposta ad autorizzare, fino a che non vengano adottate misure comunitarie di sostegno, la concessione di aiuti nazionali a tale settore?

La Commissione non ritiene forse opportuno adottare misure per sostenere lo smercio delle olive da tavola comunitarie sui mercati internazionali?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione
(4 giugno 1991)**

Consapevole dei problemi del settore delle olive da tavola nella Comunità e in particolare in Spagna, la Commissione segue attentamente la situazione del mercato in questo settore.

Per contribuire alla soluzione di questi problemi, la Commissione, da un lato, prevede l'instaurazione di norme comuni di qualità e, dall'altro, ha proposto al Consiglio una serie di misure intese a sviluppare il consumo di olive da tavola nella Comunità.

Inoltre, la Commissione intende presentare al Consiglio una nuova proposta, che prevede un aiuto alle organizzazioni di produttori che disciplinano l'offerta, ai fini di una migliore commercializzazione delle olive da tavola.

La Commissione ritiene che questo insieme di misure possa realizzare un migliore equilibrio del mercato in questo settore.

La Commissione ricorda peraltro all'onorevole parlamentare che aiuti nazionali, i quali alterano la concorrenza fra le imprese dei vari Stati membri, sarebbero incompatibili con il mercato comune.

Infine, per quanto riguarda le misure sul mercato internazionale, il consiglio oleicolo internazionale svolge le azioni di promozione del consumo di olive da tavola sui principali mercati dei paesi terzi. Dal canto suo, la Commissione non prevede altre misure di sostegno, in particolare tenuto conto dei negoziati in corso per liberalizzare il commercio internazionale.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 681/91
dell'on. Gijs de Vries (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 aprile 1991)
(91/C 241/56)**

Oggetto: Diritti umani e Banca per l'Europa dell'Est

La carta della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo firmata il 29 maggio 1990 impegna la banca al rispetto dei principi fondamentali della democrazia multipartita, delle norme giuridiche, dei diritti dell'uomo e dell'economia di mercato.

1. Concorde la Commissione che la Banca dovrebbe creare un'unità preposta al controllo del rispetto dei diritti dell'uomo?

2. Secondo la Commissione, quali criteri dovrebbe applicare la Banca per verificare in che misura i diritti dell'uomo vengono rispettati?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione
(20 giugno 1991)**

La Commissione attribuisce grande importanza allo sviluppo del pluralismo democratico, all'instaurazione dello stato di diritto e al rispetto dei diritti dell'uomo nei paesi dell'Europa centrale ed orientale e ritiene che l'evoluzione avviata in tal senso da detti paesi sia di portata storica. In occasione della creazione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, al fine di sottolineare questi obiettivi, alcune disposizioni esplicite dello statuto della Banca hanno stabilito che i paesi beneficiari dei finanziamenti da essa erogati siano i paesi dell'Europa centrale ed orientale che si sono impegnati in tal senso e promuovono l'economia di mercato.

Spetta alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo determinare l'organigramma più idoneo alla sua attività, d'accordo con i suoi azionisti.

Per statuto spetta invece al consiglio dei governatori la decisione di sospendere le operazioni a vantaggio di un paese qualora non rispetti i diritti dell'uomo. Da parte sua la Commissione auspica che le decisioni e i criteri da adottare per valutare un caso del genere tengano conto degli strumenti internazionali esistenti, e si riferiscano in particolare ai testi adottati e alle valutazioni effettuate nell'ambito del Consiglio d'Europa e della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 688/91
dell'on. Frédéric Rosmini (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 aprile 1991)
(91/C 241/57)**

Oggetto: RENAVAL

Il Consiglio delle Comunità Europee ha adottato il 6 luglio 1988 un programma comunitario a favore della riconversione delle regioni dedite alla cantieristica navale: «programma RENAVAL».

Con decisione del 19 dicembre 1989, la Comunità ha accettato di considerare la zona di occupazione di Aubagne, la Ciotat, Marsiglia nonché quella di Tolone, e la Seyne come suscettibili di essere scelte per l'applicazione di tale programma.

Può la Commissione rendere note le operazioni che sono state finanziate nell'ambito di tale programma a beneficio della Francia in generale e della regione Provence-Alpes-Côte d'Azur in particolare?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**
(13 giugno 1991)

In Francia, sei zone sono state rese idonee a fruire del programma RENAVAL (Toulon-La Seyne/Aubagne-La Ciotat/Marseille; Dunkerque; Le Havre; La Rochelle; Cherbourg; Loire-Atlantique).

Finora sono stati adottati due programmi operativi: quello della Loire-Atlantique e quello di Dunkerque, rispettivamente il 27 novembre ed il 14 dicembre 1990,

Le misure sovvenzionate a titolo dei due programmi operativi riguardano:

- l'investimento materiale delle PMI;
- l'organizzazione dei servizi comuni delle PMI;
- il trasferimento delle tecnologie;
- il patrimonio immobiliare delle imprese;
- la pianificazione di zone di attività economica;
- il riattamento di siti degradati dei cantieri navali;
- la valorizzazione del potenziale turistico (alloggi, siti, prodotti, raccolta e divulgazione dell'innovazione).

Un programma operativo definisce soltanto due tipi di misure cofinanziate dai fondi strutturali; pertanto, non è ora possibile redigere un elenco delle operazioni sovvenzionate nel quadro di queste misure.

Il programma operativo RENAVAL della regione Provence-Alpes-Côte d'Azur si trova in fase di istruzione presso i competenti servizi della Commissione e sarà fra breve adottato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 696/91
degli on. Christine Oddy e Alex Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 aprile 1991)
(91/C 241/58)

Oggetto: Rifugiati nel Salvador

Quale tipo di aiuto e assistenza sta fornendo la Commissione alla popolazione reinsediata nel Salvador?

Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione
(3 luglio 1991)

Dall'ottobre del 1987 si sono verificati, in provenienza dall'Honduras, rientri volontari massicci di esuli salvadoregni.

Tali rientri sono proseguiti, incoraggiati dalla Conferenza internazionale sui rifugiati centroamericani (CIREFCA, 1989, organizzata dall'UNAHCR (Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati)).

Nei primi anni di attuazione dell'articolo 936, la Comunità europea ha cofinanziato attività produttive di autosufficienza a favore di perseguitati o profughi politici in Salvador e ha partecipato a un programma di formazione nei campi di rifugiati salvadoregni nell'Honduras per prepararli al ritorno in patria.

Successivamente, una volta iniziati i primi rientri massicci, essa ha immediatamente mobilitato il proprio aiuto, sia al processo di rimpatrio medesimo (effettuato sotto l'egida dell'UNHCR), quanto al reinsediamento dei rimpatriati nelle rispettive comunità d'origine, attuato da organizzazioni non governative europee in collaborazione con organizzazioni non governative salvadoregne.

Giova sottolineare che la maggior parte di questi progetti si svolge in zone di conflitto, il che comporta difficoltà d'esecuzione non indifferenti.

Nonostante tali difficoltà, l'aiuto umanitario comunitario consente di arrecare un sensibile sollievo a queste popolazioni estremamente bisognose mediante il finanziamento di attività agricole, di allevamento, di costruzione di punti di assistenza sanitaria, di scuole, di formazione e di assistenza tecnica, o volte a migliorare l'habitat.

Progetti di aiuti volti a promuovere l'autosufficienza dei rifugiati, perseguitati o profughi politici nel Salvador

(Articolo B.7-302, ex 936)

Progetto	Titolo	Impegni CEE (migliaia di Ecu)	Organismo
85/2/AD/A	Formazione professionale di 1 260 profughi a San Salvador in attività urbane	355	Instizione governativa
85/2/AD/B	Reinsediamento di 210 famiglie nella municipalità di Tenancingo	371	FUNDASAL/CEBEMO
85/2/AD/C	Reinsediamento di 125 famiglie nell'ambito di due fattorie (San Jorge e Aldeita)	684	Christian Aid, CAFOD
88/9/RR	Reinsediamento di 7 000 rimpatriati dall'Honduras nei dipartimenti di Chalatenango de Cuscatlán e di Cabañas	1 000	Christian Aid, UK
89/4/AD	Attività generatrici di reddito a favore di famiglie profughe a San Salvador	500	ACT/BE
86/16/RR	Rimpatrio di circa 11 000 persone dall'Honduras	1 000	UNHCR
90/2/RR	Sviluppo di sei comunità di rimpatriati nel Chalatenango, a favore di circa 2 550 persone	485	IEPALA/CORDES
90/3/RR	Sviluppo di 8 comunità del Chalatenango a favore di circa 3 000 rimpatriati e profughi	560	INTERMON/CORDES
90/6/RR	Reinsediamento di rimpatriati nei dipartimenti di Chalatenango e di Cabañas	150	Christian Aid/Diaconia
90/7/AD	Azioni di autosufficienza a favore di comunità di profughi, Bahía de Jiquilisco	470	Manitese/Italia
Totale	10 progetti	6 575	

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 706/91

dell'on. Maria Santos (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 aprile 1991)

(91/C 241/59)

Oggetto: Imboschimento con eucalipti di una zona di interesse ornitologico in Portogallo

Nel Portogallo meridionale esiste una «zona di interesse ornitologico» (programma Corine — biotopo 156), che ospita la maggiore colonia di otarde del paese.

Nella località di Castro Verde le imprese produttrici di pasta di cellulosa continuano a praticare la coltivazione

intensiva di eucalipti, anche in zone classificate come sensibili dal punto di vista ambientale, il che, come è stato dimostrato, mette in pericolo l'esistenza di tali volatili.

Da parte loro, le associazioni di agricoltori e di ecologisti locali hanno realizzato uno studio inteso ad impedire tale attentato all'ambiente, basandosi sull'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 797/85 ⁽¹⁾, che vieta la coltura indiscriminata di eucalipti, in quanto essa, tra l'altro, provoca gravi danni ad alcune specie di animali in via di estinzione.

Considerato che gli agricoltori locali e le associazioni ecologiche si sono impegnate ad elaborare un progetto che combini lo sviluppo con la salvaguardia del patrimonio naturale, si desidera sapere: quali provvedimenti ha preso o intende prendere la Commissione di fronte all'imboschimento con eucalipti di zone classificate come sensi-

bili dal punto di vista ambientale ai sensi delle direttive comunitarie?

(¹) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(31 maggio 1991)

Le autorità portoghesi non hanno mai classificato la zona di Castro Verde come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE (¹), benché essa sia inclusa nell'elenco delle zone di interesse comunitario e sia indispensabile per il mantenimento di una rete coerente di habitat di uccelli steppici e semi-steppici.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, le autorità portoghesi non hanno espresso il loro accordo sui progetti che prevedono nella zona in questione la piantagione di eucalipti senza tener conto di alcun criterio.

La Commissione rileva che l'applicazione della direttiva 79/409/CEE dovrebbe assicurare una protezione sufficiente a questa zona. Pertanto la Commissione vigilerà affinché il Portogallo emani le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che permetteranno di classificare il sito come zona di protezione speciale.

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 714/91
degli on. Carlos Perreau de Pinninck Domenech e
José Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(19 aprile 1991)

(91/C 241/60)

Oggetto: Terza età

Tenendo presente il progressivo invecchiamento della popolazione a cui si assiste nella CEE, nonché il ritmo assunto da tale processo di invecchiamento, può far sapere la Commissione se ritiene che gli aiuti concessi alla terza età siano sufficienti come qualità e come quantità?

Sono stati previsti cospicui aumenti degli stanziamenti destinati ai programmi relativi al lavoro a tempo determinato per le persone appartenenti alla terza età?

Sono stati impostati programmi globali per l'integrazione nella società degli appartenenti alla terza età ai livelli lavorativo e del tempo libero?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(16 maggio 1991)

Conscia dei rischi connessi con l'invecchiamento della popolazione, nel 1990 la Commissione ha presentato una «Comunicazione sulla terza età» unitamente a un progetto di decisione del Consiglio volto all'elaborazione di un programma comunitario per le persone più anziane. Tale decisione è stata approvata dal Consiglio il 26 novembre 1990.

Il programma comunitario, che sarà attuato tra il 1991 e il 1993, sottolinea fra l'altro la necessità di favorire l'integrazione sociale delle persone della terza età. Gli stanziamenti assegnati al programma nella decisione del Consiglio — 2,4 milioni di Ecu per gli anni 1991 e 1992 — rappresentano oltre il doppio dei fondi investiti dalla Comunità per misure di carattere sociale a favore della popolazione di età più avanzata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 718/91

dell'on. Brian Simpson (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 aprile 1991)

(91/C 241/61)

Oggetto: Discriminazione nei confronti dei giocatori professionisti di rugby

La politica delle leghe di giocatori dilettanti di rugby nella CE di escludere a vita i giocatori professionisti non costituisce forse una violazione del trattato di Roma e dei diritti umani di cui dovrebbero godere i cittadini comunitari?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**

(30 maggio 1991)

I criteri di scelta dei giocatori sono di competenza esclusiva delle federazioni sportive.

La Commissione resta ovviamente competente per esaminare se e in che misura i regolamenti delle federazioni siano contrari alle disposizioni del trattato CEE, in particolare a quelle relative agli ostacoli alla libera circolazione dei giocatori professionisti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 720/91**dell'on. Filippos Pierros (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(23 aprile 1991)**(91/C 241/62)*

Oggetto: Evoluzione teorica e pratica del concetto di Euromarketing

Nella proposta di decisione del Consiglio relativa alla promozione dello sviluppo delle imprese e in particolare delle piccole e medie imprese (COM(90) 528 def. del 18 dicembre 1990) si afferma che «la diffusione delle tecniche di marketing dovrebbe contribuire a facilitare l'accesso delle PMI al mercato interno» dell'Europa unita e che «tali tecniche hanno lo scopo di concepire, definire, promuovere e gestire in termini di redditività, in un mercato aperto alla concorrenza, prodotti e servizi adeguati costantemente alle esigenze e alle aspettative della clientela e ai limiti posti dal mercato unico destinato ad essere maggiormente aperto alle importazioni provenienti dai paesi terzi nell'ambito dell'Uruguay Round».

Alla luce di quanto precede diventa evidente l'enorme importanza insita nell'elaborazione di principi e tecniche di Euromarketing ad uso delle imprese.

Si può sapere dalla Commissione quali provvedimenti concreti ha preso o intende prendere a questo scopo (seminari, guide pratiche, ecc.)?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(31 maggio 1991)

La Commissione prevede la prossima pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* di un bando di gara per l'esecuzione di studi relativi all'euromarketing. Tali studi dovranno portare all'elaborazione di una guida pratica destinata alle PMI. È anche prevista l'organizzazione di un seminario per presentare le conclusioni di tali studi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 735/91**dell'on. Panayotis Lambrias (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(23 aprile 1991)**(91/C 241/63)*

Oggetto: Traduzione automatica ed elaborazione elettronica per le lingue comunitarie meno diffuse

Le esigenze della Comunità in materia di traduzione e il volume crescente di lavoro delle Istituzioni in vista del completamento del mercato interno impongono di affrontare il problema delle differenze linguistiche in rela-

zione allo sviluppo dell'informatica nell'ambito della struttura amministrativa.

I lavori nelle nove lingue ufficiali comportano ben 72 combinazioni linguistiche, problema questo che è stato affrontato dalla Commissione in due progetti di traduzione automatica: EUROTRA e SYSTRAN.

Tuttavia tali programmi, in particolare il SYSTRAN che viene già usato, funzionano soltanto per le lingue comunitarie più diffuse. Esiste pertanto il pericolo di una emarginazione di alcune lingue, tra cui il neogreco.

1. In che modo intende la Commissione adoperarsi per evitare lo scavalco e la svalutazione delle lingue comunitarie meno diffuse?
2. A che punto si trova il progetto EUROTRA?
3. Con quale tempestività il personale della direzione della traduzione fa fronte alle esigenze delle Istituzioni in materia?
4. Quando conta che si potrà utilizzare il neogreco nelle banche dati comuni e negli elaboratori elettronici?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(3 giugno 1991)

Nella prospettiva del completamento del mercato interno, la Commissione si sforza di realizzare le condizioni essenziali per abolire le barriere linguistiche esistenti soprattutto mediante il potenziamento della sua infrastruttura linguistica, un maggiore ricorso alle nuove tecnologie linguistiche ed informatiche, nonché l'attuazione di diversi programmi nel quadro dell'insegnamento delle lingue straniere e della formazione linguistica (LINGUA, ERASMUS, COMETT).

Il sistema di traduzione automatica SYSTRAN (già operativo per 10 combinazioni linguistiche, a cui se ne aggiungeranno altre 6 nei prossimi due anni) viene attualmente sviluppato in direzione di otto lingue, compreso il neogreco. Dal 1989 la Commissione collabora infatti strettamente con le autorità greche per sviluppare la combinazione linguistica inglese-neogreco.

1. La Commissione ha predisposto, sin dalla creazione delle Comunità, gli strumenti necessari per garantire la comunicazione da e verso tutte le lingue comunitarie.

Il suo servizio di traduzione è stato dotato di un organico, ripartito in modo equilibrato tra le diverse lingue, che gli consente di soddisfare le esigenze reali del settore della comunicazione interna ed esterna dell'istituzione.

Sono stati installati vari strumenti informatici e di burocratica sul piano dei quali tutte le lingue ricevono il medesimo trattamento. Per quanto riguarda il neo-

greco, è stato possibile risolvere progressivamente i vari problemi iniziali.

La Commissione ha varato diversi programmi volti a superare le barriere linguistiche e geografiche dell'informazione e a promuovere il trattamento elettronico del linguaggio naturale (programma d'azione multilingue, EUROTRA, ESPRIT). I risultati dovrebbero agevolare il trasferimento dell'informazione scritta e orale nelle diverse lingue della Comunità, sempre rispettando i principi di uguaglianza e di democrazia.

2. Il programma iniziale EUROTRA (1982-1990) ha portato alla messa a punto di un prototipo dotato di un vocabolario di circa 20 000 unità lessicali, nonché di moduli d'analisi, di trasferimento e di sintesi per tutte le lingue ufficiali della Comunità, compreso il neogreco.

Il 26 novembre 1990 il Consiglio ha adottato un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico per preparare un sistema operativo EUROTRA. L'intento è di consolidare i risultati ottenuti nel settore della ricerca e sollecitare gli industriali a partecipare al programma.

3. Il servizio di traduzione è stato ristrutturato su base tematica per poter più adeguatamente far fronte al crescente volume di traduzioni. Si è anche ampliato il ricorso alla traduzione esterna.

Le nuove realizzazioni dell'informatica e della burocratica sono state utilizzate nel settore del trattamento dei testi, della ricerca documentaria e terminologica, della trasmissione di documenti e della gestione amministrativa, per consentire al servizio di adempiere nel modo migliore ai suoi compiti.

4. La lingua greca viene già inserita con lo stesso trattamento delle altre lingue comunitarie nei sistemi informatizzati della Commissione. Più precisamente, le seguenti basi di dati — conformi alla norma greca ELOT 928 — ISO 8859/7 — sono a disposizione degli utenti greci:

- CELEX: base di dati sul diritto comunitario;
- INFO 92: base di dati sul completamento del mercato interno;
- EURODICAUTOM: base di dati terminologici della Commissione.

Il sistema elettronico di archiviazione della Commissione comprende già il neogreco.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 748/91

dell'on. Artur da Cunha Oliveira (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(23 aprile 1991)

(91/C 241/64)

Oggetto: Valorizzazione dell'Alqueva

Nel volume II del Piano di sviluppo regionale del Portogallo relativo al periodo 1989-1993, su cui si è basato il

«Quadro comunitario di sostegno 1989-1993 per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni meno sviluppate (obiettivo n. 1) — Portogallo», a piè pagina della scheda n. 13A intitolata «Valorizzazione a fini multipli dell'Alqueva» si legge quanto segue: «Nota: la decisione di varare tale progetto dipenderà dai risultati dello studio di valorizzazione globale da effettuare con il sostegno finanziario della Commissione delle Comunità europee».

Si chiede:

1. È già stato chiesto detto appoggio finanziario alla Commissione?
2. Quando è stato chiesto, e qual è l'ammontare del finanziamento?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(6 giugno 1991)

Unitamente al governo portoghese, la Commissione ha riconosciuto l'importanza di uno studio globale ed integrato di valutazione dei lavori relativi all'Alqueva e del loro impatto sull'economia nazionale e regionale, in vista della decisione sulla realizzazione del progetto.

Il bando di gara per questo studio è già stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed il periodo fissato per l'accettazione delle offerte è scaduto il 15 maggio 1991.

Secondo la Commissione, lo studio sarà ultimato verso la fine del 1991. Il costo complessivo non dovrà superare gli 800 000 Ecu (finanziamento comunitario al 100%).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 770/91

dell'on. Ursula Braun-Moser (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(29 aprile 1991)

(91/C 241/65)

Oggetto: Programma PHARE

Il programma PHARE, esteso ora a sei paesi del blocco orientale, prevede un considerevole stanziamento di fondi per la ristrutturazione delle economie socialiste, l'incentivazione degli investimenti, la ricostruzione economica, l'infrastruttura dei trasporti e la protezione dell'ambiente.

In base alle esperienze raccolte nel mio ultimo viaggio in Polonia, i progetti vengono tuttavia decisi e comunicati dagli uffici governativi nazionali, e, quanto pare, non sono oggetto di una valutazione finale da parte della Commissione.

1. Come può la Commissione garantire che i diversi elenchi dei desiderata siano compatibili anche reciprocamente?

2. Intende la Commissione andare oltre il suo rappresentante locale e partecipare essa stessa sul posto alle decisioni concernenti i diversi progetti di investimento nonché fare in modo che anche nei nuovi investimenti nel settore dell'industria e dei trasporti si tenga conto delle misure di protezione dell'ambiente, affinché sia garantita entro la fine dell'anno una efficace utilizzazione dei primi 5,3 milioni?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(15 luglio 1991)

Uno dei principi ispiratori del programma PHARE è che i paesi beneficiari determinino i settori e i progetti prioritari cui destinare un finanziamento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3906/89⁽¹⁾. Benché le risorse disponibili possano apparire «ingenti», non sono sufficienti per far fronte a tutte le necessità e assistere tali paesi nella loro ristrutturazione economica. Inoltre, le strutture di cui dispongono non garantiscono in tutti i casi la vitalità dei progetti, siano essi urgenti o auspicabili.

Le priorità in tal senso sono individuate al momento dell'elaborazione dei programmi indicativi annuali dell'aiuto di cui ciascun paese destinatario può beneficiare, il che non conferisce tuttavia a tali programmi carattere vincolante. La Commissione può così partecipare, se del caso con l'intervento delle sue delegazioni in loco, nonché con un dialogo costante, al processo di identificazione e di definizione dei progetti. L'efficace compimento di tale processo è agevolato altresì dalla designazione, in ciascun paese beneficiario, di un coordinatore nazionale dell'aiuto.

Un'attenzione particolare è riservata da ambo le parti agli aspetti ambientali cui è, peraltro, destinata espressamente una quota sostanziosa dei finanziamenti.

Si richiama inoltre l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla risposta all'interrogazione scritta n. 1587/90 del sig. Deprez⁽²⁾, che illustra l'iter decisionale dei progetti di finanziamento.

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989.

⁽²⁾ GU n. C 227 del 31. 8. 1991.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 778/91
dell'on. Anita Pollack (S)**

alla Commissione delle Comunità europee

(29 aprile 1991)

(91/C 241/66)

Oggetto: Salute per tutti nel 2000

Può la Commissione fornire informazioni aggiornate circa il progetto «Salute per tutti nel 2000»?

Che ne è di questo progetto?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(6 giugno 1991)

Il programma «Salute per tutti nel 2000» non è un'iniziativa della Commissione ma è gestito dall'OMS. I quesiti riguardanti il suo svolgimento vanno pertanto rivolti alla suddetta organizzazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 779/91

dell'on. Herman Verbeek (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 aprile 1991)

(91/C 241/67)

Oggetto: Prelievo di corresponsabilità nel settore cerealicolo

Da un'indagine della Corte dei conti europea risulta che il prelievo di corresponsabilità nel settore cerealicolo non costituisce uno strumento efficace per ridurre la produzione.

1. Visto tale risultato, non ritiene la Commissione che né prelievi né riduzioni di prezzo rappresentino strumenti idonei a ridurre la produzione?
2. Può la Commissione confermare che la regolamentazione della messa a riposo ha avuto come conseguenza soprattutto l'uscita dalla produzione dei suoli marginali e che sia dal punto di vista della gestione della produzione cerealicola che degli obiettivi auspicati nel settore ambientale è opportuno realizzare una produzione più estensiva su tutte le parcelle (e in particolare i suoli a coltivazione intensiva con elevati raccolti)?
3. Nelle proposte di riforma del commissario MacSharry viene accolto il sistema dello scaglionamento dei redditi delle imprese minori. È disposta la Commissione ad applicare il sistema dello scaglionamento ai prezzi e alle quote di produzione (quote per paese e per azienda), cosicché si possa pervenire ad una gestione della produzione veramente efficace?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(27 giugno 1991)

1. La Commissione, come ha già indicato nella risposta alle osservazioni della Corte dei conti, non condivide l'opinione secondo cui gli obiettivi dichiarati del sistema di corresponsabilità non sono stati raggiunti. Inoltre, la Commissione non ha riscontrato nessun elemento che lasci supporre che la Corte respinga le riduzioni di prezzo come strumento idoneo per contenere la produzione cerealicola.

2 e 3. In un documento di riflessione su «l'evoluzione e il futuro della PAC», la Commissione ha già indicato che le organizzazioni di mercato dovrebbero anche incoraggiare l'«estensivizzazione», con l'obiettivo di ridurre le eccedenze di produzione e di promuovere una produzione agricola che rispetti l'ambiente (punto IV.5).

La riforma non prevede una differenziazione dei prezzi dei cereali in base alle quote di produzione, in quanto ciò sarebbe contrario al principio del mercato unico e comporterebbe effetti discriminatori per gli utilizzatori di cereali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 798/91

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee

(29 aprile 1991)

(91/C 241/68)

Oggetto: Riorganizzazione del tempo di lavoro nel settore delle pulizie

La proposta di direttiva riguardante la riorganizzazione del tempo di lavoro prevede in sostanza di fissare la fascia oraria del lavoro notturno tra le 20.00 e le 9.00 invece di quella attuale dalle 22.00 alle 5.00, di istituire un riposo giornaliero minimo di 11 ore e di imporre inoltre un riposo continuo settimanale di almeno 35 ore.

Queste disposizioni rappresenteranno dei vincoli per una professione quale ad esempio quella delle pulizie industriali e in futuro potrebbero metterne in causa lo sviluppo o aumentare la precarietà occupazionale del settore. Infatti questa professione prevede attività che generalmente, per motivi tecnici e pratici, si svolgono al di fuori degli abituali orari di apertura dei locali nei quali esse vengono effettuate.

Intende la Commissione tener conto di queste caratteristiche specifiche nel quadro della direttiva sulla riorganizzazione del tempo di lavoro per dare alla professione della pulizia industriale il diritto a deroghe specifiche?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(7 giugno 1991)

La Commissione tiene conto delle preoccupazioni di coloro che operano nel settore delle pulizie industriali in merito all'applicazione alla loro professione della proposta di direttiva su alcuni aspetti della riorganizzazione dell'orario di lavoro e non intende assolutamente impedire il normale funzionamento di detto settore.

Non è possibile disciplinare, in una direttiva rivolta agli Stati membri, tutte le situazioni legate alle diverse professioni svolte nella Comunità. Per tale ragione la Commissione ha previsto l'eventualità di un sistema di deroghe per i casi in cui le peculiarità di alcune attività siano obiettivamente in conflitto con le disposizioni della direttiva, purché vengano garantiti periodi di riposo compensativo durante un periodo di riferimento non superiore a sei mesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 804/91

dell'on. James Ford (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 aprile 1991)

(91/C 241/69)

Oggetto: Blocco del porto di Gaza da parte di Israele

Secondo la Commissione quali azioni si possono intraprendere di fronte al persistere del blocco del porto di Gaza, da parte d'Israele, che impedisce le esportazioni di prodotti agricoli palestinesi e quindi viola i protocolli commerciali sottoscritti dalla CE e da Israele?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(3 luglio 1991)

Negli accordi tra la Comunità europea e lo Stato di Israele non vi è alcuna menzione relativa a prodotti agricoli palestinesi provenienti dai territori occupati, né potrebbero esservene in virtù del principio di separazione tra Israele e i territori occupati nella misura in cui si tratta dei rapporti con la Comunità.

Nelle conclusioni comuni raggiunte tra Israele e la Comunità circa le procedure da utilizzare per facilitare il passaggio di prodotti palestinesi attraverso il territorio di Israele non vi è alcun accenno al porto di Gaza.

La striscia di Gaza non dispone attualmente di un porto operativo sebbene esista un progetto di Gaza per la costruzione di un porto di pesca.

Le esportazioni di prodotti agricoli palestinesi dai territori occupati sono spedite attraverso i porti e gli aeroporti israeliani.

Se si eccettuano problemi occasionali e la questione tuttora insoluta dello zelo forse eccessivo da parte di Israele

nell'effettuare controlli di sicurezza che talvolta hanno danneggiato i prodotti, Israele ottempera ai propri obblighi nei confronti degli esportatori palestinesi dei territori occupati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 809/91

dell'on. Michel Hervé (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 maggio 1991)

(91/C 241/70)

Oggetto: Armonizzazione del settore delle costruzioni

La risoluzione del Parlamento europeo sulla necessità di un'azione comunitaria nel settore delle costruzioni, adottata il 12 ottobre 1988 (doc. A2-188/88) considerava indispensabile che la Commissione avviasse iniziative volte ad armonizzare le normative concernenti la responsabilità degli impresari edili e degli agenti immobiliari.

La modernizzazione del settore delle costruzioni, unitamente ad un miglioramento costante della qualità e della competitività, comporta che all'utilizzatore del prodotto finale vengano offerte garanzie chiare e precise, che siano conformi ai requisiti essenziali che ogni costruzione deve soddisfare indipendentemente dal luogo in cui viene costruita.

Con l'attuazione del mercato unico nel 1993 sarà necessario che il settore delle costruzioni sia a sua volta disciplinato a livello comunitario attraverso disposizioni legislative armonizzate. In caso contrario gli operatori economici interessati saranno confrontati con leggi nazionali, nella maggior parte dei casi divergenti fra loro.

Si chiede alla Commissione di rispondere alle seguenti domande:

1. Condivide la Commissione l'opinione secondo la quale la realizzazione del mercato unico e la tutela degli utenti finali degli edifici richiedano l'adozione a livello comunitario di disposizioni legislative armonizzate, concernenti in particolare la responsabilità e le garanzie?
2. Qual è il programma d'azione della Commissione in materia?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(27 maggio 1991)

1. Sì.

La Commissione, in occasione dell'approvazione della proposta di direttiva sulla responsabilità del prestatore di servizi (COM(90)482), presentata al Consiglio nel novembre del 1990, ha deciso di elaborare una direttiva

specifica per il settore edilizio, destinata a disciplinare in particolare la responsabilità e la garanzia.

2. La Commissione ha recentemente istituito quattro gruppi di lavoro, composti di esperti appartenenti alle associazioni europee interessate, i cui lavori serviranno di base per la proposta di direttiva in questione.

Inoltre, si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul termine massimo per il recepimento nelle legislazioni nazionali della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sui prodotti da costruzione (27 giugno 1991) (1).

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 824/91

dell'on. Christine Oddy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 maggio 1991)

(91/C 241/71)

Oggetto: Progetti della Siemens per la GPT — Politica di concorrenza

Come intende reagire la Commissione alla notizia riportata dal *Daily Telegraph* del 25 marzo 1991, secondo cui la Siemens potrebbe ampliare la sua quota di partecipazione alla GPT, cioè alla GEC Plessey Telecommunications?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(11 giugno 1991)

La Commissione ha adottato una decisione ufficiale il 1° settembre 1989 (1) relativa all'accordo tra GEC e Siemens per acquistare Plessey, dopo aver accertato che gli accordi proposti, inclusa l'acquisizione da parte di Siemens del 40% del capitale azionario emesso di GPT, che allora era di proprietà di GEC e Plessey, non costituivano un'infrazione alle norme di concorrenza CEE.

La Commissione, dopo aver contattato le parti, non ha riscontrato alcun progetto da parte di GEC e Siemens inteso a cambiare la proprietà di GPT. In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione ritiene che se Siemens dovesse acquisire il controllo esclusivo di GPT, essa sarebbe tenuta a notificarlo alla Commissione in base al regolamento relativo alle fusioni (?). Un eventuale cambiamento nel controllo sarebbe quindi esaminato dalla

Commissione in base a detto regolamento, per stabilire se esso sia compatibile o meno con il mercato comune.

(¹) GU n. C 239 del 25. 9. 1990.

(²) Regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, GU n. L 257 del 21. 9. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 843/91

dell'on. Francesco Speroni (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 maggio 1991)

(91/C 241/72)

Oggetto: Tutela della bachicoltura

È stato da pochi anni posto in commercio in paesi della Comunità un antiparassitario chimico, denominato Insegar, a base di fenoxycarb; tale sostanza, secondo studi e ricerche sviluppate da istituti specializzati, fra i quali quelli universitari di Padova e di Torino, causerebbe diffuse morie di bachi da seta, anche in zone site a grande distanza rispetto a quelle in cui esso viene diffuso.

In considerazione del valore economico della bachicoltura e dell'eventualità che il fenoxycarb non risulti nocivo unicamente nei confronti del baco da seta, ma anche di altri insetti diversi da quelli contro i quali viene impiegato, con gravi conseguenze sul piano ecologico, si chiede se vi sia l'intenzione di attuare iniziative a livello comunitario e di quale natura.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(13 giugno 1991)

Consapevole dell'importanza che la bachicoltura riveste per alcune regioni, in particolar modo in Italia, dove quest'attività costituisce una fonte di reddito complementare per gli agricoltori, la Comunità ha istituito, a decorrere dalla campagna 1972/1973, un aiuto per i bachi da seta allevati nel proprio territorio.

Grazie a questo aiuto, che rappresenta il 35% circa degli introiti dell'allevatore ed il 60% circa del prezzo di vendite dei bozzoli, come pure all'aumento del prezzo della seta sul mercato mondiale, l'allevamento comunitario di bachi da seta si è praticamente stabilizzato in questi ultimi anni ad un livello di circa 5 000 telaini.

Per quanto riguarda il problema specifico dei bachi da seta che non riescono a filare il loro bozzolo la Commissione non intende adottare misure specifiche, in quanto si tratta apparentemente di un problema dovuto ad un impiego incorretto di un pesticida nell'ambito di trattamenti fitosanitari inadeguati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 879/91

dell'on. José Happart (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 maggio 1991)

(91/C 241/73)

Oggetto: Prefinanziamento degli interventi del FEAOG, sezione garanzia

Le autorità nazionali e regionali attendono spesso la liquidazione dei fondi comunitari per impegnarsi nella partecipazione a prefinanziamenti, ostacolando così l'esecuzione dei programmi.

1. In considerazione di questi ritardi di pagamento, la Commissione è consapevole del fatto che occorre reagire con maggiore elasticità e rapidità eliminando gli ostacoli di ordine puramente burocratico?
2. Di conseguenza, in che modo essa conta di adeguare la situazione di bilancio all'impatto finanziario delle organizzazioni di mercato?
3. Esercita un controllo sulla distribuzione dei fondi destinati alla gestione dei programmi con particolare riferimento alla ripartizione regionale?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(4 giugno 1991)

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (¹), la Commissione versa gli anticipi per la copertura delle spese effettuate dai servizi e dagli organismi nazionali, non oltre il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello in cui detti organismi hanno effettuato la spesa.

Dall'entrata in vigore di questa disposizione (gennaio 1988) non si è mai registrato alcun ritardo nel versamento di tali anticipi.

Trattandosi, in definitiva, del rimborso di spese già sostenute, gli Stati membri sono tenuti ad assegnare i fondi necessari secondo le necessità dei rispettivi organismi pagatori.

A parte qualche singolo caso verificatosi in passato, alla Commissione non consta alcun ritardo di pagamento che sia imputabile a mancanza di fondi da parte degli Stati membri.

I ritardi constatati dall'onorevole parlamentare sono determinati sia da lentezze amministrative nazionali, sia dalla necessità di verificare la fondatezza della spesa da liquidare.

Dato che le spese d'intervento del FEAOG-garanzia consistono soprattutto di aiuti compensativi, esse non rive-

stono il carattere di programmi da gestire a livello regionale; la Commissione non è quindi tenuta ad esercitare alcun controllo sulla ripartizione delle spese a livello regionale.

(¹) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, modificato dal regolamento (CEE) n. 2048/88, GU n. L 185 del 15. 7. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 899/91

dell'on. Anita Pollack (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 maggio 1991)

(91/C 241/74)

Oggetto: Aiuti statali all'industria

La Commissione ha approvato il recente piano di ristrutturazione di 4 miliardi di FF del governo francese per il gruppo Bull e, in caso affermativo, con quale motivazione?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(19 giugno 1991)

Il governo francese ha recentemente notificato alla Commissione la sua intenzione di partecipare alla ristrutturazione del capitale della Compagnie des Machines Bull mediante un apporto di capitale di 2 miliardi di FF nel 1991 e di 2 miliardi di FF nel 1992.

Tale operazione è suscettibile di ricadere nel disposto del trattato CEE sugli aiuti di Stato, in particolare dell'articolo 92, paragrafo 1. La Commissione ha già chiesto ulteriori informazioni alle autorità francesi per determinare la natura dell'operazione e, qualora comporti aiuti, per valutarne la compatibilità col trattato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 915/91

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 maggio 1991)

(91/C 241/75)

Oggetto: Rifiuto della Comunità di concedere aiuti regionali nella zona di Madrid

La Comunità autonoma di Madrid deve far fronte ad una sfavorevole situazione, in quanto è circondata da regioni che favoriscono, con sovvenzioni, lo stabilimento di imprese nel loro territorio. Ciò significa che molte imprese situate nelle vicinanze di Madrid vanno a stabilirsi nelle regioni limitrofe in cerca di sostanziali sovvenzioni.

Per questo motivo il fatto che la Commissione abbia espresso parere contrario alla decisione spagnola di concedere una proroga in merito agli aiuti regionali nella zona di Madrid ha sorpreso numerosi osservatori.

La Commissione ha tenuto conto del fatto che il suo rifiuto a tale proroga pone la regione di Madrid in netto svantaggio di fronte alle regioni limitrofe e che la comunità autonoma di Madrid rischia di perdere parte delle imprese già stabilite nel suo territorio?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(12 luglio 1991)

La Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE nei confronti della concessione, nel quadro del regime spagnolo, di aiuti regionali con un massimale d'intensità del 45% in equivalente sovvenzione netto nella Sierra Norte della provincia di Madrid, in quanto ritiene che tale massimale sia inaccettabile per la provincia in questione. Nell'ambito della procedura, la Commissione terrà conto delle osservazioni eventualmente presentate ed adotterà una decisione finale sulla compatibilità degli aiuti in parola col mercato comune.

Trattandosi di aiuti regionali, la compatibilità col mercato comune dovrà essere esaminata alla luce delle deroghe al divieto generale degli aiuti di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), il quale stabilisce gli obiettivi da perseguire nell'interesse della Comunità e non nell'interesse esclusivo degli Stati membri e dei beneficiari degli aiuti. La Commissione applica tali deroghe agli aiuti regionali secondo metodi (¹) che tengono conto della situazione socioeconomica delle regioni interessate.

Pertanto, nella fattispecie, la decisione della Commissione dipenderà dalla situazione socio economica della regione. In ogni caso non sembra possibile giustificare la concessione di aiuti regionali nella provincia di Madrid per il solo fatto che tale provincia è circondata da regioni in cui detti aiuti sono autorizzati. Ciò potrebbe infatti provocare una corsa agli aiuti regionali, il che non è affatto auspicabile.

(¹) GU n. C 212 del 12. 8. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 919/91

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 maggio 1991)

(91/C 241/76)

Oggetto: Sovvenzione comunitaria al consorzio «Euro-news»

Il consorzio «Euronews», recentemente presentato a Bruxelles con l'obiettivo di essere il modello europeo del

canale televisivo USA CNN, è riuscito a mettere insieme dieci televisioni pubbliche con l'Unione europea di radio-diffusione.

Tale iniziativa, qualora riesca a concludersi felicemente, rappresenterà un costo di 6 500 milioni di pesetas all'anno, ed il consorzio «Euronews» chiede che venga finanziata dalla Comunità europea, senza che ciò comporti un controllo di tale consorzio da parte delle istituzioni comunitarie.

La Commissione può indicare se ha ricevuto richieste in merito? Quale atteggiamento ci si può aspettare da parte della Comunità europea per contribuire al finanziamento del progetto «Euronews» alle condizioni presentate dai suoi promotori?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**

(28 giugno 1991)

Come giustamente afferma l'onorevole parlamentare, lo scorso febbraio a Bruxelles una delegazione della European Broadcasting Union (EBU) ha presentato alla Commissione il programma EURONEWS. In tale occasione, la delegazione EBU ha precisato che, per poter cominciare le operazioni su vasta scala, EURONEWS avrebbe bisogno di una sovvenzione dell'ordine di 10 milioni di Ecu annui per la durata di 5 o 6 anni. La EBU conta che tali operazioni comincino all'inizio del 1992 e ha inoltre dichiarato che sperava di ottenere la sovvenzione da «fonti pubbliche in Europa».

La Commissione ha accolto favorevolmente i progetti della EBU poiché essa è a favore dello sviluppo dei servizi televisivi del satellite Pan-Europeo.

Per quanto riguarda la sovvenzione richiesta, la Commissione non dispone tuttavia, attualmente, delle necessarie risorse finanziarie nel quadro della linea 4 delle prospettive finanziarie. La Commissione ha perciò proposto che venga creata un'appropriata linea di bilancio (n. B 33001) con un «PM» («per memoria») nell'ambito del progetto preliminare di bilancio del 1992. Nel frattempo, la Commissione sta mantenendo i contatti con altre parti interessate all'interno della struttura di Eureka-Audiovisivo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 945/91

dell'on. Michael Welsh (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 maggio 1991)

(91/C 241/77)

Oggetto: Agenzie per lo sviluppo regionale nella Comunità

Le agenzie per lo sviluppo regionale, come la ANVAR in Francia e la Fondazione Steinberg in Germania, sono

operative in numerosi Stati membri. Intende la Commissione precisare per ciascuno Stato membro i metodi per il finanziamento di tali agenzie ad esempio sovvenzioni dal governo centrale, o a livello locale o regionale, un prelievo sull'industria locale, un'imposta per i servizi effettuati?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(11 giugno 1991)

La Commissione non è in grado di dare l'informazione richiesta sulle agenzie menzionate dall'onorevole parlamentare.

Considerata la grande quantità di dati necessari per rispondere all'interrogazione, occorrerebbe un'indagine dettagliata su tutto il territorio della Comunità.

La Commissione, nell'ambito delle priorità del suo programma di lavoro, considererà la possibilità di condurre tale indagine.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 950/91

dell'on. Amédée Turner (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 maggio 1991)

(91/C 241/78)

Oggetto: Statistiche per brevetti rilasciati ad imprese o ad istituti di ricerca negli Stati membri

Intende la Commissione tabulare per ciascuno Stato membro il numero di brevetti rilasciati ad imprese e ad istituti di ricerca in ciascuno Stato membro nel periodo che va dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1989, precisando le corrispondenti statistiche per il Giappone e gli Stati Uniti?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(24 giugno 1991)

1. La Commissione non compila né elabora tavole statistiche relative ai brevetti negli Stati membri.

2. L'OCSE compila ed elabora tavole statistiche relative ai brevetti per i suoi Stati membri nelle quali sono ricompresi i dodici Stati membri della Comunità. I dati sono compilati dal segretariato dell'OCSE basandosi su relazioni pubblicate dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) a Ginevra e dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) a Monaco.

Essi sono contenuti nella pubblicazione annuale — «Main Science and Technology indicators».

3. L'OCSE non compila statistiche sul rilascio di brevetti come richiesto nell'interrogazione scritta n. 950/91.

4. Quattro differenti tavole relative alle richieste di brevetti sono compilate dall'OCSE. I dati si riferiscono al numero delle richieste di brevetto e non al numero dei brevetti effettivamente concessi o rilasciati.

5. Le quattro tavole sono le seguenti:

- a) Domande nazionali di brevetto — Somma delle domande di brevetto interne ed estere in ciascuno Stato membro.
- b) Domande interne di brevetto — Domande presentate in uno Stato membro da persone aventi la cittadinanza o la residenza di detto Stato membro.

c) Domande estere di brevetto — Domande presentate in uno Stato membro da persone aventi la cittadinanza o la residenza di un altro Stato.

d) Domande di brevetto all'estero — Domande presentate da persone in possesso della cittadinanza o della residenza di uno Stato membro in un altro Stato.

Le domande in ognuno di questi gruppi sono presentate da persone fisiche, imprese e istituti di ricerca nel settore privato come in quello pubblico.

6. La tabella di seguito riportata risponde alla definizione di cui al precedente punto 5b.

7. I dati relativi alle domande interne di brevetto sono disponibili per l'Italia solo una volta ogni cinque anni.

8. I dati per il Lussemburgo relativi agli anni 1980 e 1981, riportati nella tabella, provengono dall'OMPI e non dalle tavole dell'OCSE.

Domande interne di brevetto

Stati	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Belgio	992	919	1 022	929	1 010	935	975	771	857	894
Danimarca	964	1 085	1 095	1 167	966	856	958	1 007	1 197	1 120
Francia	11 086	11 057	10 821	11 278	11 441	12 158	12 256	12 815	12 587	12 792
Germania	30 582	30 251	31 111	32 094	32 438	32 708	32 741	32 187	32 575	31 888
Grecia	1 308	1 273	1 291	1 251	1 339	1 123	1 222	1 540	374	404
Irlanda	394	461	434	567	651	726	743	719	727	736
Italia	6 375	—	—	—	—	2 063	—	—	—	—
Lussemburgo	97	109	99	99	79	97	95	91	87	77
Paesi Bassi	1 995	2 073	2 093	2 118	2 127	2 206	2 157	2 337	2 585	2 776
Portogallo	92	90	92	91	96	85	77	61	54	86
Spagna	1 876	1 718	1 646	1 498	1 784	2 149	1 652	1 741	1 841	2 118
Regno Unito	19 710	20 898	20 640	19 977	19 230	19 797	20 195	20 102	20 692	19 932
Stati Uniti	62 098	62 404	63 316	59 391	61 841	63 673	65 195	68 315	75 192	82 370
Giappone	165 730	191 621	210 897	227 708	256 195	274 948	290 132	310 908	308 775	317 353

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 979/91

dell'on. Winifred Ewing (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 maggio 1991)

(91/C 241/79)

Oggetto: Violazione dei diritti umani in Siria

Considerato l'attuale dibattito in merito al protocollo finanziario e tecnico dell'accordo di cooperazione fra la CE e la Siria, la Commissione sta tenendo conto dell'attuale situazione politica del paese, dove migliaia di presunti oppositori del governo continuano a essere detenuti in virtù della legislazione sullo stato d'emergenza in vigore dal 1963?

Su quali basi la CE può fornire aiuto e assistenza tecnica a governi antidemocratici e repressivi?

Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione

(4 luglio 1991)

La politica perseguita dalla Commissione è stata illustrata in varie circostanze alla commissione del Parlamento per le relazioni esterne e lo sviluppo e alla sottocommissione per i diritti umani della commissione politica.

Come è noto all'onorevole parlamentare, il terzo protocollo finanziario con la Siria è stato firmato dal Consiglio

il 5 febbraio 1991. È stato chiesto l'assenso del Parlamento, il quale dovrà pertanto decidere se ritiene che «la natura antidemocratica e repressiva del governo» sia tale da giustificare l'interruzione dell'assistenza tecnica della CE ai siriani. Qualunque sarà la decisione, la Commissione ritiene che la posizione della Comunità sui diritti umani e la democrazia debba essere chiarita inequivocabilmente, tramite il dialogo formale o informale, a tutti i responsabili politici della Siria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 983/91
dell'on. Alain Marleix (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 maggio 1991)
(91/C 241/80)

Oggetto: Sovvenzioni comunitarie a favore della regione Alvernia

1. La Commissione può indicare il volume complessivo delle sovvenzioni comunitarie a favore dell'Alvernia a titolo del nuovo programma 5 B, tramite i fondi FESR, FEAOG e FSE?
2. Può essa inoltre indicare il volume degli aiuti a titolo del programma 2 B per la stessa regione, settore di Issoire e Montluçon?

Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione
(14 giugno 1991)

1. Le sovvenzioni comunitarie stabilite per il periodo 1989-1993 a titolo dell'obiettivo 5b nell'Alvernia ammontano a 64,68 milioni di Ecu (ai prezzi del 1989), ripartiti come segue:

- FEAOG, sezione orientamento: 32,26 milioni di Ecu
- FESR: 12,26 milioni di Ecu
- FSE: 20,16 milioni di Ecu

I programmi per i quali è stato richiesto il contributo del FEAOG, sezione orientamento, e quello del FESR sono stati approvati dalla Commissione il 6 dicembre 1990 ed il 5 febbraio 1991, rispettivamente. Il programma finanziato dal FSE si trova in fase d'istruzione e sarà probabilmente approvato nel prossimo futuro.

2. Le sovvenzioni comunitarie stabilite per il periodo 1989-1991 a titolo dell'obiettivo 2 nell'Alvernia, relative ai

settori di Issoire e di Moutluçon, ammontano a 12 milioni di Ecu (ai prezzi del 1989), ripartiti come segue:

- FESR: 9,6 milioni di Ecu
- FSE: 2,4 milioni di Ecu,

Di cui 8,3 milioni di Ecu a favore di azioni nuove, finanziate dal FESR per 6,5 milioni di Ecu e dal FSE per 1,8 milioni di Ecu.

I programmi operativi del FESR e del FSE sono stati approvati dalla Commissione il 20 marzo ed il 26 ottobre 1990, rispettivamente.

Dato che l'elenco delle zone idonee ai fini dell'obiettivo 2 è stato prorogato, senza modifiche, al 1992 ed al 1993, è probabile che i nuovi QCS e PO siano adottati nell'autunno 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 989/91
dell'on. Paul Howell (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 maggio 1991)
(91/C 241/81)

Oggetto: Accordo di pesca con la Sierra Leone

1. Dato che al Parlamento europeo nell'aprile 1990 è stato chiesto di esprimere urgentemente un parere sulla proposta di accordo con la Sierra Leone, la Commissione può far sapere se il governo di questo paese ha firmato e ratificato o no un accordo con la Comunità?
2. La Commissione può confermare che un peschereccio comunitario, il Marsouin, è stato recentemente fermato per pesca senza licenza nelle acque della Sierra Leone e ha dovuto pagare una multa?
3. Se l'accordo proposto non è ancora operante, la Commissione può far sapere quali passi intende fare per mettere a punto un accordo soddisfacente sia per la Comunità che per la Sierra Leone?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
(19 giugno 1991)

1. L'accordo di pesca siglato il 16 novembre 1989 dalla Comunità e dalla Sierra Leone entrerà in vigore non appena sarà stato firmato da entrambe le parti contraenti. Mentre la Comunità ha già ultimato la procedura interna di ratificazione dell'accordo (regolamento (CEE) n. 1237/90) (1) ed è in grado di formarlo, il 26 febbraio 1991 la Sierra Leone ha ufficialmente notificato alla Com-

missione che intende rivedere varie disposizioni tecniche e finanziarie già convenute, richiedendo a tal fine l'apertura di nuovi negoziati.

La Comunità ha comunicato alle autorità della Sierra Leone il rifiuto di procedere a nuove trattative. Ha proposto che l'accordo sia firmato al più presto così come è formulato e che eventuali modifiche vengano esaminate in occasione del primo rinnovo, ossia dopo due anni di applicazione.

Di conseguenza, l'accordo di pesca siglato nel novembre 1989 non viene ancora applicato.

2. Una nave comunitaria, la Marsouin, è stata effettivamente fermata in mare a scopo di ispezione il 1° marzo 1991, nelle acque della Sierra Leone, e successivamente lasciata libera contro pagamento di un'ammenda. Non essendo in applicazione alcun accordo di pesca tra la Comunità e la Sierra Leone, tale nave esercitava la pesca in forma esclusivamente privata. Non è quindi in alcun caso possibile adire la Commissione a proposito di questo fermo.

(¹) GU n. L 125 del 15. 5. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1003/91
dell'on. Marie Jepsen (ED)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 maggio 1991)
(91/C 241/82)

Oggetto: Applicazione di sanzioni contro Stati membri della CEE che non rispettano l'obiettivo comunitario della riduzione delle flotte pescherecce nazionali

La più recente rassegna della Commissione della CEE sugli sviluppi nelle flotte pescherecce nazionali negli Stati membri fa presente che al 30 giugno 1990 vari paesi comunitari, tra cui la Francia, l'Italia e la Spagna non avevano ancora rispettato in misura sufficiente il programma comunitario di riduzione della capacità delle flotte. Per giunta, proprio a questi paesi la Comunità ha accordato un aiuto finanziario per la costruzione di complessivamente 90 nuove imbarcazioni. Contemporaneamente altri Stati membri hanno contravvenuto agli obiettivi relativi alla limitazione della capacità delle loro flotte, anzi l'hanno addirittura aumentata.

Ritiene la Commissione, che a quanto sembra pensa a un'ulteriore più ampia riduzione dell'intera capacità delle flotte comunitarie, che sia ragionevole accordare un aiuto alla costruzione di nuovi battelli pescherecci nei paesi della CEE prima ancora che questi abbiano ridotto la loro capacità nazionale nella misura richiesta e quali passi pensa di compiere la Commissione nei confronti degli Stati membri le cui capacità in fatto di flotta sono persino aumentate negli ultimi anni in contrasto con la politica comunitaria della pesca?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
(27 giugno 1991)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta (¹) da essa data alle interrogazioni scritte n. 502/91 dell'on. Christensen e n. 587/91 dell'on. Kofoed.

(¹) Vedi pagina 24 nella presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1068/91
degli on. Bartho Pronk e James Janssen van Raay (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(29 maggio 1991)
(91/C 241/83)

Oggetto: Sovrapprezzo per pagamento elettronico

Nella sua risposta (punto 5) all'interrogazione scritta n. 290/91 (¹) la Commissione dichiara di essersi messa in contatto con le competenti autorità olandesi, la direzione concorrenza del ministero dell'economia, per stabilire se la decisione della BOVAG possa influenzare in qualche modo gli scambi commerciali tra gli Stati membri.

1. In tale occasione si è discusso anche dell'intenzione di estendere il sistema di pagamento elettronico, attualmente utilizzato tra l'altro dai soci della BOVAG, anche agli utenti titolari di una carta bancari non olandese provvista di codice segreto? È noto alla Commissione che in questo contesto sono già in corso trattative tra le banche interessate e la società Eurochèque International con sede in Belgio e che l'apertura della rete olandese può essere prevista tra un anno?
2. In caso affermativo, quali elementi hanno indotto la Commissione a ritenere per il momento che la questione sia di competenza delle autorità nazionali?
3. In caso negativo, un'eventuale apertura del mercato olandese sarà motivo per la Commissione di rivedere la sua posizione provvisoria?

(¹) GU n. C 161 del 20. 6. 1991, pag. 27.

Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione
(5 luglio 1991)

La questione se il sistema di pagamento elettronico utilizzato dai soci della BOVAG sia o meno accessibile ai titolari di carte bancarie estere è stata sollevata all'atto delle consultazioni con le autorità olandesi competenti, vale a

dire con rappresentanti della direzione concorrenza del ministero degli affari economici.

Da tali consultazioni è emerso che allo stato attuale l'uso di tali carte non è possibile ma che potrebbe diventarlo in futuro.

Alla Commissione non risulta che siano in corso trattative con la società Eurocheque International per l'apertura di questo sistema di pagamento.

L'apertura del sistema di pagamento alle carte emesse da banche estere indurrà la Commissione a riesaminare gli elementi in base ai quali era giunta alla conclusione che il problema fosse di competenza delle autorità nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1182/91
dell'on. Llewellyn Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 giugno 1991)
(91/C 241/84)

Oggetto: Statistiche sull'occupazione nell'industria alimentare

Qual è il numero stimato di persone direttamente occupate nel settore alimentare, in ciascuno Stato membro, negli anni '80, '90 e 2000, e precisamente nei settori:

1. della produzione agricola
2. della lavorazione e
3. della fornitura di prodotti alimentari
4. della distribuzione e
5. della rivendita di tali prodotti?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1183/91
dell'on. Llewellyn Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 giugno 1991)
(91/C 241/85)

Oggetto: Certificazione di igiene alimentare

Quali sono le stime relative al numero di persone direttamente occupate nel settore alimentare usciti da una scuola

di igiene alimentare, negli anni '80 e '90, nei seguenti settori:

1. lavorazione di prodotti alimentari
2. fornitura di prodotti alimentari
3. loro distribuzione
4. rivendita di prodotti alimentari?

Risposta comune dal sig. Christophersen
in nome della Commissione
alle interrogazioni n. 1182/91 e 1183/91
(1° luglio 1991)

Né dai dati statistici armonizzati della Comunità né dai dati nazionali è possibile desumere il numero di persone che maneggiano prodotti alimentari per motivi professionali. È probabile che si tratti principalmente degli addetti ai settori «Pubblici esercizi e servizi alberghieri» (NACE 66) e «Industria alimentare, delle bevande e del tabacco» (NACE 41+42) per quanto potrebbe essere piuttosto elevato anche il numero di persone che preparano e servono pasti nelle mense (in scuole, ospedali, ecc.).

I dati relativi al personale impiegato nei settori NACE 66 e 41+42 negli anni 1980 e 1988 sono contenuti nella tabella seguente. Alla Commissione non risulta che siano state fatte previsioni per l'anno 2000.

(in migliaia di unità)

	Pubblici esercizi e servizi alberghieri		Industria alimentare, delle bevande e del tabacco	
	1980	1988	1980	1988
Belgio	34,9	46,2	99,6	93,0
Danimarca	43,7	54,3	88,8	95,3
Germania (Ovest)	403,6	458,8	742,4	704,0
Grecia	—	—	—	—
Spagna	235,9	323,9	232,7	330,9
Francia	382,4	463,4	520,8	527,2
Irlanda	—	35,0	57,5	47,9
Italia	—	—	—	—
Lussemburgo	—	6,0	3,2	3,3
Paesi Bassi	60,8	110,0	165,0	160,0
Portogallo	—	96,5	—	87,5
Regno Unito	895,8	1 097,9	727,1	558,2
EUR (escluse Italia e Grecia)	2 168 (*)	2 692	2 828 (*)	2 607

(*) Stima.